



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**COPIA**

## CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 3

Deliberazione N° 15 del 13/04/2015

Oggetto:

**PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. ULTERIORI MODIFICHE.**

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17,40 e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 09/04/2015 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

**Sindaco: DI PANGRAZIO GIOVANNI Si**

### Consiglieri:

<b>AMATILLI</b>	<b>FABRIZIO</b>	<b>Si</b>	<b>GALLESE</b>	<b>GIANFRANCO</b>	<b>Si</b>
<b>BABBO</b>	<b>FILOMENO</b>	<b>--</b>	<b>GALLESE</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>Si</b>
<b>BABBO</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>	<b>IUCCI</b>	<b>IGNAZIO</b>	<b>Si</b>
<b>BARBONETTI</b>	<b>ALESSANDRO</b>	<b>Si</b>	<b>LAMORGESE</b>	<b>ALBERTO</b>	<b>Si</b>
<b>CHICHIARELLI</b>	<b>STEFANO</b>	<b>Si</b>	<b>MADONNA</b>	<b>MARIO</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>EMILIO</b>	<b>Si</b>	<b>PISEGNA</b>	<b>ORLANDO NICOLA</b>	<b>Si</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>GIANCARLO</b>	<b>Si</b>	<b>RANIERI</b>	<b>FABIO</b>	<b>--</b>
<b>CIPOLLONE</b>	<b>ITALO</b>	<b>Si</b>	<b>RIDOLFI</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>--</b>
<b>CIPOLLONI</b>	<b>LINO</b>	<b>Si</b>	<b>ROSA</b>	<b>LEONARDO</b>	<b>--</b>
<b>DI BERARDINO</b>	<b>DOMENICO</b>	<b>Si</b>	<b>SANTOMAGGIO</b>	<b>MARIANO</b>	<b>Si</b>
<b>DI FABIO</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>Si</b>	<b>TINARELLI</b>	<b>CARLO</b>	<b>Si</b>
<b>DI MICCO</b>	<b>ROCCO GIANCARLO</b>	<b>Si</b>	<b>TONELLI</b>	<b>CLAUDIO</b>	<b>Si</b>

Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 21 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino Anna Maria.

Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:

<b>BOCCIA</b>	<b>FERDINANDO FIORE</b>	<b>Si</b>	<b>PACIOTTI</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>Si</b>
<b>VERDECCHIA</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>--</b>	<b>ANGELINI</b>	<b>LUCA</b>	<b>Si</b>
<b>DE ANGELIS</b>	<b>GABRIELE</b>	<b>Si</b>	<b>PRESUTTI</b>	<b>CRESCENZO</b>	<b>Si</b>
<b>PETRICOLA</b>	<b>PATRIZIA</b>	<b>Si</b>			



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'o.d.g. e fa presente che il testo che si andrà ad approvare è comprensivo dell'emendamento all'art. 13, comma 3, presentato dal Consigliere Santomaglio, già approvato dalla Commissione Studio Statuto e Regolamenti in data 07/04/2015 e dalla Commissione Affari Istituzionali in data 09/04/2013, condiviso ed integrato dal Dirigente di Settore, del seguente tenore:

***- All'art. 13, comma 3 aggiungere alla fine del periodo: "In particolare, sono ammessi i mezzi pubblicitari di cui all'art. 11, solo all'interno di parcheggi di superficie non inferiore a 500 mq., di pertinenza a complessi ad uso non residenziale e nel numero massimo di un mezzo pubblicitario per ogni parcheggio, posti a distanza non inferiore a 3,00 ml. dalla sede stradale, posto in opera senza che ciò comporti l'eliminazione di alcun spazio di parcheggio."***

Lo stesso Presidente, cede la parola al relatore Assessore Luca Angelini. (\*)

Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

Intervengono i Consiglieri Santomaglio Mariano, Cipolloni Lino, Tinarelli Carlo, Tonelli Claudio, il Sindaco il quale fa la presente dichiarazione:

"Io, naturalmente, penso che siccome è la seconda o terza volta, l'impegno, per chi ci sente, è giusto che venga data nella maniera più giusta, tutto il Consiglio Comunale vuole risolvere il problema, ha cercato di risolverlo, ha cercato di mettere ordine ad una confusione, in altri tempi mi ricordo che gli espositori di insegne pubblicitarie ci mettevano i panni e le mettevano in condizione di non poterle vedere, probabilmente, il periodo era abbastanza duro, pure prima, quindi, oggi, almeno, se ci stanno le insegne ci stanno, ma non vengono coperte, c'è stato un periodo di Natale 2011 che venivano coperte le insegne e non è stata una bella cosa, però, di questo lasciamo perdere. Io penso che tutto il consiglio ha voluto questo.

Quello che mi raccomando, perché io ho dato una linea politica che, poi, è stata condivisa da tutti, e per questo mi rivolgo all'assessore, e chiamo in causa il segretario, che si risolva questo una volta per tutto, cioè quegli operatori che devono andare a mettere e ad esercitare la loro attività, io devo avere la sicurezza oggi, perché qualcuno ne dovrà rispondere altrimenti si agirà per chiedere le responsabilità perché non è che domani mi si viene a dire "no, io la interpreto o qualcuno la interpreta in maniera diversa", l'interpretazione, oggi, deve essere autentica, e quella è, segretario, il consiglio vuole questo, vuole che quegli operatori possano esprimere, esporre le loro, così come è stato previsto e così come è stato fatto bene dalla commissione, con gli emendamenti di tutti, con il contributo di tutti, però, è chiaro non ci ritorniamo sopra perché qualcuno, poi, ne dovrà rispondere perché l'altra volta sembrava risolto, poi, non è stato risolto.

Oggi, ci siamo tornati, le persone oggi hanno bisogno di lavorare, cerchiamo di fare il possibile anche invitando gli uffici o i titolari degli uffici a fare in modo che l'interpretazione del consiglio venga interpretata nel modo più largo possibile, più a beneficio degli operatori o di quelli che devono lavorare con il proprio sudore o con la propria attività.

Questo fatto chiedo di metterlo a verbale, l'interpretazione dovrà essere il più possibile tale da poter consentire, nel rispetto delle regole previste dal regolamento, ma non mi si venga poi a dire



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

che qualche funzionario, di qualche ufficio, poi, la interpreta in maniera diversa, altrimenti, poi, siamo a Scherzi a parte.

Quindi, siccome poi c'è il dirigente della Polizia d'accordo che ha espresso il parere di regolarità e su questa linea c'è, tutta la Giunta, tutto il consiglio, il Presidente della commissione, tutte le minoranze, penso che a questo punto valga l'interpretazione autentica che penso che sia questa.

Quindi, una preghiera all'assessore che sia chiaro questo nell'esporre e nel trasmettere il regolamento, e al segretario, poi, che dia tutte i necessari e significativi consigli giuridici perché questa è la linea che vuole questo consiglio.

Ecco, io voglio solo chiarire questo perché altrimenti con gli amici che ci sentono, altrimenti ritorniamo fra quindici giorni, e fra quindici giorni dobbiamo pensare di risolvere di nuovo la questione che mi pare, oggi, sia risolta in maniera definitiva."

Successivamente, replicano il Consigliere Cipolloni Lino e l'Assessore Angelini. (\*)

**(Nel corso del dibattito:**

**- ore 18:20 - entra in aula l'Assessore Verdecchia;**

**- ore 18:35 - esce dall'aula il Consigliere Di Micco Rocco Giancarlo; i presenti sono n. 20)**

Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l'approvazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta dell'Assessore riportata nell'Allegato "A", comprensiva dell'emendamento in ultimo già approvato dalla Commissione Affari Istituzionali,

**ed**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Udita la proposta del Presidente;
- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";
- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";
- Visto il parere favorevole della competente Commissione Affari Istituzionali in data 09/04/2015;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **DELIBERA**

1) Di approvare il nuovo testo del "Piano Comunale per gli Impianti Pubblicitari" (allegato "A1");

2) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

---

**(\*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 13/04/2015- è conservato presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.**



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

**ALLEGATO "A1"**

STRUTTURA SPECIALE STRATEGICA  
"SVILUPPO DEL TERRITORIO"

## **P.C.I.P. Piano Comunale Impianti Pubblicitari**

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2014  
Art. 22 Integrato con delibera CC n. 47 del 27.11.2014  
Modificato con Delibera CC n. 57 del 29.12.2014  
Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 13.04.2015



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 1: Ambito e scopo del Piano Generale degli impianti pubblicitari**

1. Il presente Piano comunale degli impianti pubblicitari d'ora innanzi denominato "PCIP" disciplina, sulla base delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia e con riferimento all'intero territorio comunale, gli impianti pubblicitari di qualunque genere comprese le insegne, i cartelli, i manifesti, la propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose ed ogni altro mezzo pubblicitario, anche provvisorio o temporaneo, collocato lungo le strade del Comune di Avezzano, o in vista di esse.

2. Fermo restando quanto stabilito dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione, il PCIP detta norme specifiche e predispone gli strumenti più opportuni per la concreta e corretta installazione degli impianti pubblicitari a livello locale. Concorre a determinare, inoltre, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura commerciale.

3. Il PCIP, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al precedente comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storici ed architettonici della Città e dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale, nonché il rispetto delle norme di sicurezza con specifico riferimento alla viabilità.

4. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

### **Art. 2: Definizione di centro abitato**

1. Ai fini del PCIP, i centri abitati esistenti nel territorio comunale sono quelli individuati e delimitati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto e relativa segnaletica stradale, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

### **Art. 3: Definizioni di carattere generale**

1. È definito "Mezzo Pubblicitario" qualunque forma di comunicazione diffusa su iniziativa di operatori economici, che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all'utilizzo di servizi. È altresì mezzo pubblicitario qualsiasi strumento per la diffusione di messaggi aventi la finalità di pubblicizzare una azienda, un prodotto o un servizio, tramite un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali, culturali, sportivi, ludici, ricreativi aventi finalità di lucro.

2. Per "Pertinenze Accessorie", si intendono gli spazi e le aree, di natura privata, limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere, in:

- a) "Mezzi pubblicitari ordinari d'esercizio": si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio di qualunque natura;
- b) "Mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio": si intendono tali le scritte, i simboli o altri impianti, le tabelle, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualunque natura esso sia.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **Art. 4: Definizione dei mezzi e degli impianti pubblicitari**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari sono quelle definite dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

## **CAPO II**

### **DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

## **Art. 5: Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, D.P.R. 495/92)**

1. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna frontale (sulla facciata del fabbricato);
- b) insegna a bandiera (in oggetto da una costruzione)
- c) insegna a tetto, o su pensilina o su facciate di edifici destinati esclusivamente ad attività non residenziali, bensì esclusivamente industriali, commerciali, direzionali, ecc.;
- d) insegna su singola palina (insegna collocata su supporto proprio)

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate all'interno del centro abitato, sono le seguenti:

- a) per quelle individuate al precedente punto a): il 15% della superficie della parte di facciata inerente l'esercizio, prospiciente la strada;
- b) per quelle individuate ai precedenti punti b) e d): mq. 1,5;
- c) per quelle individuate al precedente punto c): mq. 50; in aree che nel PRG hanno destinazione esclusivamente industriale, commerciale o artigianale le insegne di cui al punto c) possono avere superficie pari al 15% della facciata per ciascuna attività e comprensiva di tutti gli impianti su tetto e facciata.

3. Il limite massimo dei 50 mq e, comunque, non superiore al 15% facciata di esercizio è riferito alla collocazione di impianti pubblicitari, a tetto o su facciate di edifici destinati esclusivamente ad attività produttive ricadenti in zone di PRG classificate residenziali e per servizi.

4. Per gli edifici ricompresi in zone di PRG produttive o prevalentemente produttive, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari sul tetto o sulle facciate nel limite massimo del 15% della facciata di esercizio, per ciascuna attività.

5. In entrambi i casi la somma delle superfici degli impianti a tetto e sulle facciate di esercizio non deve superare il limite massimo consentito.

6. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, di terrazzi, di logge e simili all'interno del centro storico (zone A di PRG). Nelle altre zone è consentita con parere favorevole del condominio, al solo piano primo e per una superficie massima pari al 15% della facciata.

7. Per le insegne del tipo a palina ricadenti su suolo pubblico dovranno inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) Gli impianti installati sulle strade non munite di marciapiede, dovranno avere la proiezione a terra contenuta entro mt. 0,40 dal ciglio della strada e il palo del mezzo



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

pubblicitario dovrà essere ad una distanza non inferiore a mt. 1,40 dal ciglio della strada e non dovrà essere inferiore a mt. 4,20 dal piano stradale. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza sulla sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli”.

- b) Gli impianti installati sulle strade munite di marciapiede, dovranno avere la proiezione a terra contenuta entro cm. 30 dal limite della carreggiata e la distanza tra bordo inferiore del mezzo pubblicitario e marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 2,50. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza sulla sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli.

8. Possono aggettare su strada solo le insegne delle farmacie e comunque sempre che la distanza tra bordo inferiore del mezzo pubblicitario e piano strada non sia inferiore a mt. 4,20.

9. Si prescrive che per la pubblicità del tipo a bandiera o su singola palina la proiezione orizzontale delle insegne deve essere contenuta entro i due/terzi della larghezza del marciapiede e, comunque, l'oggetto non deve essere superiore a cm. 100.

10. Le insegne a bandiera o su singola palina, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali, devono essere installate nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o inferiore a mt. 2,80 e mt. 4,20.

11. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.15.

12. Le insegne montate su supporto proprio, se poste su aree private, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a mt. 6,00 e, qualora aggettanti su suolo pubblico, devono essere conforme al comma 7 del presente articolo.

## **Art. 6: Preinsegna (art. 47, comma 2, D.P.R. 495/92)**

1. Ogni ditta può installare complessivamente non più di sei preinsegne, che in ogni caso non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

2. Fanno eccezione alla distanza ed al numero dei mezzi le preinsegne inerenti attività pubbliche e di rilevanza e strategicità internazionale.

3. L'altezza minima del bordo inferiore delle preinsegne dovrà essere, in ogni suo punto, non inferiore a mt. 1,50 rispetto al piano del marciapiede o della banchina stradale. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza su sede stradale.

4. Concessa l'autorizzazione per installare la prima preinsegna, il supporto, restando la proprietà e la custodia in carico al richiedente, è da intendersi automaticamente ceduto in uso gratuito all'Amministrazione Comunale, senza oneri e senza responsabilità per essa, pertanto la richiesta di autorizzazione ad installare ulteriori preinsegne sullo stesso supporto non necessita di alcun atto di assenso da parte dell'effettivo proprietario, né di coloro che utilizzano il palo stesso. Gli utilizzatori avranno tutti indistintamente l'obbligo della manutenzione. In caso di inadempienza la preinsegna potrà essere rimossa dall'Amministrazione Comunale senza alcuna specifica formalità.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **Art. 7: Cartello (art. 47, comma 4, D.P.R. 495/92)**

1. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, o suolo pubblico misurata nella sezione stradale corrispondente. Il cartello non potrà superare la superficie massima di mq 1,50.

2. Si può derogare alle distanze sopra indicate nel caso in cui i cartelli e altri mezzi pubblicitari siano posti a sufficiente altezza e, in ogni caso, con il bordo inferiore a distanza di almeno mt 3,5 da terra, in maniera da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

3. I limiti di superficie fissati nei precedenti commi e articoli non si applicano ai cartelli ed ai mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

## **Art. 8: Striscione, locandina e stendardo (art. 47, comma 5, D.P.R. 495/92)**

1. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio, logo o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

2. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, o dello spettacolo cui si riferisce, oltrechè durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso.

## **Art. 9: "Impianto pubblicitario di servizio" (art. 47, comma 7, D.P.R. 495/92)**

1. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata all'approvazione di uno specifico progetto di arredo urbano e stradale approvato dall'Amministrazione Comunale previa ricognizione e verifica degli impianti già installati.

## **Art. 10: Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)**

1. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:

- a) la "targa di esercizio o professionale", ossia la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche e dimensioni, come disciplinati dalle presenti norme, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) la "bacheca", ossia la vetrinetta con frontale apribile o a giorno, avente dimensione massima di cm.120x120 e spessore massimo di cm.7, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici servizi e alberghi, locali di spettacolo ed intrattenimento);
- c) L'impianto di "insegne o targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq., da collocarsi da parte di privati all'interno delle aree di pertinenza dell'attività in disponibilità e da parte di Enti in aree pubbliche poste in zone commerciali, artigianali o industriali. L'impianto di insegne e targhe coordinate, qualora installato da privati, può pubblicizzare solo ed esclusivamente le attività ubicate all'interno dell'area stessa e deve essere posizionato a distanza minima di mt. 3,00 dai confini. Qualora l'impianto superi l'altezza di mt. 3,00, la distanza dai confini deve essere aumentata in funzione dell'altezza



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

dell'impianto stesso, in modo da assicurare il rispetto dell'inclinata 1/1. L'altezza di mt 3.0 è da riferire a qualsiasi tipo di impianto. E' consentito l'accordo scritto tra proprietari confinanti per il posizionamento dell'impianto pubblicitario sul confine ;

d) la "vetrofania", cioè la riproduzione, su superfici vetrate o simil-vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, posti su pellicola adesiva trasparente o tramite incisione, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, è sempre consentita senza necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione. Non rientra nella definizione di vetrofania come sopra riportata la riproduzione sulle vetrate della insegna dell'esercizio o l'uso di pellicole non trasparenti che sono da considerare in questo caso forme di pubblicità e come tali assoggettate alle relative procedure.

**e) eliminata**

f) il "totem" ossia un cartellone pubblicitario a pilastro, genericamente composto da un piedistallo e un corpo solido verticale a sezione quadrangolare o triangolare, la cui altezza è comunque maggiore della larghezza; tale impianto non deve essere comunque mai superiore a 6,00 ml e con una superficie massima totale di 6 mq. Possono essere autorizzati su aree private totem fuori centro storico di altezza massima 6,00 ml posti su terreni privati, con superficie massima di 8.00 mq; All'interno del centro storico su aree private di altezza massima 3,00 ml superficie di 6,00 mq.

Se le aree non sono di esclusiva disponibilità è necessario il parere del condominio e/o del proprietario.

Al riguardo delle distanze valgono le prescrizioni di cui alla lettera c).

g) l'impianto "a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla sistematica mutabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse.

## **Art. 11: "Impianto di pubblicità o propaganda" su suolo privato per affissioni commerciali (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)**

1. Con il termine "impianto pubblicitario o propaganda su suolo privato", si individuano gli impianti pubblicitari, collocati su suolo privato, utilizzati per le affissioni di tipo commerciale e non classificabili come impianti per la pubblica affissione di cui agli artt. 3 e 18, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

2. La collocazione degli impianti di pubblicità o propaganda su suolo privato è consentita all'interno delle aree con destinazione urbanistica produttiva. È vietata la collocazione di impianti pubblicitari o propaganda commerciale all'interno di aree private ricadenti in zone con destinazione prevalentemente residenziale.

3. E' consentita l'installazione di impianti di pubblicità o propaganda su suolo privato, per affissioni commerciali, di terreni con destinazione d'uso agricola, con esclusione delle zone agricole ricadenti all'interno dell'alveo del Fucino, prospicienti strade statali e provinciali, previo nulla osta dell'Ente gestore della strada.

4. Il mezzo pubblicitario potrà essere posizionato in senso perpendicolare all'asse viario, sul suolo privato adiacente ad una strada pubblica e all'interno di una fascia con una profondità massima di mt. 10 dalla sede stradale. Il cartello dovrà essere collocato ad una distanza non inferiore di mt. 3,00 dalla sede stradale. È consentita l'installazione di un solo impianto per ogni lotto privato e nel rispetto delle distanze di ai successivi commi 7 e 9;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

5. La superficie massima dell'impianto pubblicitario non potrà superare i 18 mq, se installato all'interno del centro abitato ed i 6 mq, se collocato fuori del centro abitato. Le dimensioni dei cartelli dovranno essere contenute rispettivamente entro i limiti massimi di mt. 6,00(base)x3,00(altezza) e 3,00(base) x2,00 (altezza).

6. È consentita esclusivamente all'interno del centro abitato, nelle aree private ricadenti in zone produttive con esclusione delle zone agricole, l'installazione di impianti pubblicitari o di propaganda commerciale su suolo privato con tipologia multimediale a messaggio variabile la cui superficie non potrà essere superiore a 6 mq, e posti parallelamente al senso di marcia. L'installazione è soggetta alla presentazione di un progetto in ordine all'impatto sull'ambiente e sul contesto edilizio ed urbano e alla verifica di conformità alle norme di codice della strada. Il messaggio variabile non potrà avere un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi, né superiore a cinque minuti.

7. La struttura dell'impianto pubblicitario dovrà rispettare un'altezza massima da terra, misurata dalla quota del terreno, non superiore a mt. 5,00, ad una distanza dai confini pari all'altezza del cartello e minimo 3,00 mt. Gli impianti multimediali non potranno superare l'altezza massima di mt. 4,00. L'impianto multimediale non potrà avere un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi, né superiore a cinque minuti;

8. L'impianto di pubblicità o propaganda dovrà essere realizzato nelle parti strutturali con materiale non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;

9. Nelle strade all'interno del centro abitato, con limite di velocità non superiore a 50 km/h, è consentita l'installazione delle seguenti distanze minime:

- a) 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 mt., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

## **10. eliminato**

11. E' consentita l'installazione di impianti a "messaggio variabile" e "multimediali" per affissioni commerciali, all'interno di vetrate, con l'utilizzo di impianti video delle dimensioni massime di 100 pollici; è possibile installare un solo impianto per ogni edificio esistente e comunque nel limite massimo del 2% della facciata dell'edificio medesimo. E' vietata l'installazione di tali impianti all'interno delle zone classificate "A1" del vigente Piano Regolatore Generale.

## **Art. 12: Altri mezzi pubblicitari**

### **A) Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, D.P.R. 495/92)**

1. È da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari o propagandistici.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

2. La installazione dei segni orizzontali reclamistici, possibile per un periodo massimo di quindici giorni, è soggetta a semplice comunicazione al competente ufficio comunale, contenente l'impegno alla rimozione e pulizia.

3. Non è consentito realizzare segni orizzontali reclamistici con vernici.

4. E' fatto obbligo di rimuovere immediatamente il "segno" alla scadenza temporale.

5. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi produttivi;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

6. Ad essi si applicano le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

## **B) Pubblicità fonica (art. 59, comma 9, D.P.R. 495/92)**

1. Per poter effettuare pubblicità fonica é necessaria una comunicazione al competente ufficio gestione impianti pubblicitari del Comune, allegando il versamento dovuto per la prevista tassa di pubblicità. La ricevuta di pagamento, che sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento, deve recare con precisione gli estremi della pubblicità che s'intende effettuare, nonché il periodo esatto di svolgimento. Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e deve riportare una data anteriore a quella del controllo.

2. L'omessa esibizione della ricevuta, ovvero l'esibizione di una ricevuta incompleta comportano l'automatica decadenza dal diritto di effettuare pubblicità fonica e la conseguente applicazione di sanzioni.

3. Rispetto agli orari previsti dalla legge, il servizio competente alla gestione degli impianti pubblicitari può, per comprovate e motivate esigenze, concedere deroghe per pubblicizzare manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso o, comunque, aventi finalità sociale non a scopo di lucro.

4. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento specifici.

## **C) Pubblicità in forma ambulante.**

1. Si definisce pubblicità in forma ambulante quella effettuata tramite distribuzione anche a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario "mobile", ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi reclamistici.

2. La pubblicità in forma ambulante svolta a mezzo di persone circolanti con cartelli od altri mezzi reclamistici è sempre soggetta ad autorizzazione.

3. È vietato effettuare il volantinaggio di materiale pubblicitario commerciale di qualunque natura e con qualsiasi modalità.

4. Resta ammessa la distribuzione ordinata di tale materiale, presso le cassette postali o altri contenitori privati utilizzati per il deposito di comunicazioni.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

5. Nel caso in cui all'atto dell'accertamento non sia possibile individuare l'autore materiale della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare del messaggio pubblicitario, quando la sua partecipazione o il suo coinvolgimento appaiano evidenti in seguito alle modalità, nonché all'ampiezza ed all'estensione delle forme utilizzate per effettuare il volantinaggio.

## **D) Caratteristiche ed installazioni di targhe di esercizio**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta, o lateralmente alla porta stessa ed avere una dimensione massima di cm. 50X40.

2. Le installazioni multiple dovranno essere realizzate in maniera unitaria per forma e materiali.

## **E) Collocazione e pubblicità su tende esterne**

1. Le tende esterne sono collocate secondo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

2. È consentita la pubblicità sulle tende unicamente sulla fascia perimetrale parasole, purché le scritte ed i messaggi siano di altezza massima di cm. 25 riportante esclusivamente la tipologia di esercizio o di prodotto venduto (esempio, gelateria, bar, caffè, pasticceria, ecc.).

## **F) Pannelli informativi per divulgazione attività di associazioni senza fine di lucro**

### **a) Soggetti destinatari**

La SCIA all'installazione di pannelli informativi può essere presentata da una Associazione senza fine di lucro (No Profit), con sede legale nel Comune di Avezzano, che svolge la propria attività prevalentemente nel territorio comunale, con esclusione di quelle che hanno finalità politiche.

### **b) Titolo Abilitativo**

Per la collocazione del pannello informativo può essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA- al competente servizio del Comune.

La SCIA dovrà essere completa della documentazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

I pannelli informativi che ricadono su suolo pubblico sono soggetti al parere di competenza del servizio traffico e viabilità e al nulla osta del servizio Patrimonio per l'occupazione di suolo pubblico.

Ad ogni Associazione è consentita l'installazione di n° 3 pannelli informativi nell'ambito del territorio comunale e ricadenti su suolo pubblico. Non è consentito autorizzare alla stessa Associazione più pannelli nella stessa area pubblica o nel raggio di 1km dal punto di collocazione dell'ultimo pannello autorizzato. Nello spazio pubblico individuato è possibile installare massimo due pannelli informativi ad associazioni diverse.

La SCIA ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile alle condizioni di cui all'art. 19 del presente PCIP.

Il Comune si riserva la facoltà di far rimuovere il pannello informativo per avvenute esigenze di interesse pubblico o per l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'area ove è ubicato il pannello informativo.

### **c) Definizione e caratteristiche del Pannello Informativo**

Si definisce pannello informativo l'impianto installato su spazio privato o su suolo pubblico da una Associazione senza fine di lucro, destinato a divulgare le attività statuarie e gli eventi programmati con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro. Il pannello Informativo può essere mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura fissa di sostegno con superficie massima di mt. 1,20x1,20.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. L'impianto non deve superare l'altezza massima di mt. 2,00 e la larghezza di mt 1,30 ed un spessore di cm 2 con esclusione della struttura portante

E' consentita l'installazione del pannello informativo con le caratteristiche tipologiche della bacheca mantenendo il limite dimensionale di cui al precedente punto ed uno spessore massimo di cm 10.

I pannelli informativi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione sia globalmente che nei singoli elementi. Tali condizioni dovranno essere asseverate dal tecnico abilitato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione con perizia giurata.

#### **d) Collocazione dei pannelli informativi**

Il posizionamento dei pannelli informativi deve avvenire fuori e dentro i centri abitati nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ("nuovo codice della strada") e del relativo "regolamento di esecuzione ed attuazione "DPR 16/12/1992 n. 495. Compete alla Polizia Stradale l'accertamento di regolarità al codice della strada.

I pannelli informativi possono essere collocati su strade provviste di marciapiede e posizionati parallelamente al senso di marcia. E' consentito installare i pannelli informativi su spazi pubblici esterni alla sede stradale.

E' vietata l'installazione di pannelli informativi all'interno della perimetrazione del centro storico di Avezzano e all'interno della Riserva del Salviano..

#### **e) Divieti**

Nei pannelli informativi e' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali fatte salve eventuali sponsorizzazione a sostegno delle iniziative avviate dall'associazione.

E' vietata qualsiasi attività di propaganda elettorale o messaggi contrari alla legge o al buon costume.

#### **Art. 13: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52, D.P.R. 495/92)**

1. Lungo le strade di tipo A e B, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio; mentre sulle strade di tipo C e F la superficie non può superare il 5% delle aree medesime.

2. Lungo le strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro i limiti di mq. 2, per ogni servizio prestato. In particolare, sono ammessi i mezzi pubblicitari di cui all'art. 11, solo all'interno di parcheggi di superficie non inferiore a 500 mq, di pertinenza a complessi ad uso non residenziale e nel numero massimo di un mezzo pubblicitario per ogni parcheggio, posti a distanza non inferiore a 3,00 ml. dalla sede stradale, posto in opera senza che ciò comporti l'eliminazione di alcun spazio di parcheggio.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4, e deve rispettare la distanza minima di mt. 200 da tutti gli altri cartelli.

5. Negli impianti di erogazione dei carburanti si deroga dalle disposizioni di cui all'art. 5, fissando un limite di ampiezza per le insegne a palina di mq 6. Nel caso aggettino su spazio pubblico, o siano collocate su spazio pubblico, o siano a distanza inferiore all'altezza dallo stesso, ferma restando la suddetta quantità e il rispetto delle norme di cui all'art. 5, commi 7 e 8, è necessario presentare specifica perizia sulla stabilità della palina.

6. La ditta potrà anche esporre sugli erogatori, nello spazio adiacente o sull'aiuola spartitraffico, un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati (totem) la cui superficie non potrà essere superiore a mq, 3,00 per facciata. Sono consentite scritte luminose variabili esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione comunque non dovrà essere superiore ad 1 mq. La somma complessiva degli impianti pubblicitari non può superare quanto fissato nei commi 1, 2 e 3.

7. Negli impianti di distribuzione carburante collocati all'interno del centro abitato, l'installazione delle insegne su supporto proprio e gli impianti con tipologia totem, possono essere installati in deroga alle distanze dagli incroci previa valutazione di fattibilità da parte del servizio viabilità e traffico.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## CAPO III

### MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'

**Art. 14: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (art. 51, commi 9 e 10, D.P.R. 495/92)**

1. Sono sempre autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà indicati nell'art. 51, commi 9 e 10, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 con le limitazioni e prescrizioni ivi indicate.

2. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di mezzi pubblicitari provvisori per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. I suddetti mezzi pubblicitari:

- a) non devono avere dimensione superiore a 18 mq., se collocati in aree private ed a 0.80 mq. se collocati sulla strada o sue pertinenze;
- b) devono essere sempre realizzati e collocati in modo tale che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, non rendano difficile la comprensione o non riducano la visibilità o l'efficacia, ovvero non arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o non distraggano l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- c) laddove autorizzati in aree private, anche con riguardo agli impianti posti su carrelli, la loro collocazione non può avvenire a distanza inferiore di 20 ml. dal bordo del marciapiede, se assente, da quello della carreggiata, e a distanza inferiore di 50 ml. dalle intersezioni. Tra un impianto e l'altro deve, inoltre, intercorrere una distanza di almeno 30 ml.. Laddove autorizzati sulla strada o sulle sue pertinenze la loro collocazione non può avvenire a distanza inferiore a 3 ml. dal bordo del marciapiede o, se assente, da quello della carreggiata, e a distanza inferiore di 50 dalle intersezioni. Tra un impianto e l'altro deve, inoltre, intercorrere una distanza di almeno 3 ml.;
- d) devono sempre rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico e durante tutto il periodo di validità della autorizzazione, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro. E' vietato l'uso di materiali poveri e deteriorabili come il legno, il cartone, la faesite, mentre sono ammessi materiali importanti come l'alluminio, il PVC e le leghe leggere;
- e) allo scadere dell'autorizzazione deve essere rimosso sia il messaggio pubblicitario sia tutto l'impianto destinato a sostenerlo.

4. Alle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere b) e d), i messaggi istituzionali della Pubblica Amministrazione o da questa patrocinati, possono essere collocati anche su pali della pubblica illuminazione, ponti, cavalcavia, tralicci, ecc.

5. Per le manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate la relativa pubblicità potrà essere effettuata in deroga alle norme del presente Piano, su spazi e con le modalità definite dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio d'intesa con la Polizia Locale.

6. E' consentita la pubblicità provvisoria sui ponteggi di cantiere per una superficie massima del 15% della superficie della facciata di riferimento del ponteggio. Tale pubblicità è assoggettata al pagamento della tassa in funzione della superficie occupata.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **CAPO IV DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 15: Tipologia e quantità degli impianti fissi per le affissioni pubblicitarie**

1. Gli impianti fissi devono avere le caratteristiche tipologiche specificate dal PCIP nelle schede di localizzazione approvate con delibera di consiglio comunale n. 7 del 14/0272001.

2. Il Comune di Avezzano, con una popolazione residente di oltre 40.000 abitanti, deve avere una superficie complessiva minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni pari a circa mq. 720. In considerazione delle caratteristiche peculiari di principale centro commerciale e di servizi del Comune rispetto all'intero ambito della Marsica, si stabilisce che la quantità di superficie da destinare a tali spazi sia pari in sede di prima applicazione del piano a mq. 2.500 circa, destinata:

- a) per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica;
- b) per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

3. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità stabilirà la percentuale della superficie totale degli spazi che potrà essere affidata alla gestione di privati per le affissioni dirette, nonché le modalità di affidamento.

### **Art. 16: Criteri generali di localizzazione**

1. Al fine di dotare ogni centro abitato del territorio comunale di spazi per le affissioni, sarà ripartita proporzionalmente al numero degli abitanti residenti in ciascun centro, la quantità di mq. 2.500; la dotazione del capoluogo corrisponde conseguentemente alla differenza tra la superficie totale degli impianti previsti e la superficie di quelli assegnati agli altri centri abitati; ciò tenuto conto della maggiore concentrazione di attività nel capoluogo.

2. Gli impianti dovranno essere installati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di quanto prescritto dal Codice della strada, salvo le deroghe previste dalle presenti norme.

3. Il posizionamento degli stessi avverrà nelle aree individuate nella cartografia allegata alla delibera di consiglio comunale n. 7 del 14/0272001, in conformità alla simbologia che contraddistingue ogni impianto:

- a) la tipologia con specifico riferimento alla dimensione massima;
- b) la distinzione tra impianti di natura istituzionale o comunque non commerciale e commerciale

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare la dislocazione degli impianti di pubblica affissione, anche in aumento, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone, evidenziate sulla planimetria allegata:

A - Centro Urbano

B - zona di elevato interesse commerciale

C - zona comprendente il resto del territorio comunale non ricompresa negli ambiti A e B



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

6. In funzione della trasformazione del territorio, la Giunta Comunale provvederà alla revisione della zonizzazione.

7. È consentito alla Giunta Comunale di individuare nuovi spazi per l'installazione di cartelloni delle dimensioni di mt. 6,00x3,00, ed altre tipologie di impianti pubblicitari previa ricognizione di quelli esistenti già autorizzati, destinati all'affissione commerciale su suolo pubblico, da concedere in gestione con bandi di evidenza pubblica destinati alle aziende che svolgono servizi di pubblicità.

## **Art. 17: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

1. La collocazione degli impianti fissi per le pubbliche affissioni potrà avvenire esclusivamente negli spazi individuati nelle tavole allegate al presente PCIP. Sono consentiti lievi spostamenti localizzativi da parte degli uffici competenti sulle base della realtà dei luoghi.

2. Gli impianti per affissioni “tipo poster”, sono costituiti da un pannello dalle dimensioni standard di mt. 6,00x3,00.

3. La struttura di sostegno di tali impianti, dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare. Il pannello pubblicitario dovrà essere fissato saldamente alla struttura di sostegno e dovrà essere realizzato con materiale rigido durevole e non ossidabile. L'impianto, inoltre, dovrà essere dotato di una targhetta mono facciale indicante il concessionario ed il numero identificativo dell'impianto stesso.

## **CAPO V**

### **COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE**

#### **Art. 18: Norme particolari**

1. All'interno della zona classificata A dal PRG, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio frontali poste in aderenza al fabbricato.

2. Non è consentita:

- a) la collocazione di insegne su palina, fatta eccezione per farmacie e servizi sanitari pubblici o convenzionati;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle relative a rivendite valori bollati, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi, pubblici esercizi nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alle presenti norme;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, recinzioni, balconi, finestre;
- d) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio;
- e) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari, realizzati con materiale povero quale cartone, faesite, legno e metallo deteriorato. Possono essere, per contro, autorizzati, per attività di somministrazione e vendita alimenti, simili sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo a condizione che siano realizzati con materiali di pregio di leghe leggere e legno, sempre che siano realizzati a regola d'arte, risultino mantenuti in perfetto stato di



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

conservazione ed esteticamente coerenti con il contesto circostante; E' consentita l'installazione di un cavalletto per ogni attività, previa presentazione di una comunicazione al competente servizio impianti pubblicitari del Comune, contenente indicazioni circa la localizzazione dell'impianto e autodichiarazione di conformità dell'intervento al presente piano. Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di pubblicità e di occupazione del suolo pubblico. L'ingombro massimo del cavalletto dovrà essere contenuto entro le dimensioni massime di cm 100 (altezza) x cm 70 (base) e posizionato sul marciapiede mantenendo un passaggio pedonale minimo di cm 120. Il cavalletto potrà essere posizionato esclusivamente negli orari di apertura dell'attività.

- f) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria.
- g) Fanno eccezione alle limitazioni di cui alla lettera a), le attività non prospicienti la viabilità pubblica per le quali è possibile la collocazione di insegne singole per una superficie massima di 1.5 mq o insegne coordinate su singolo impianto per una superficie massima di 6.0 mq, su suolo pubblico, o la collocazione di preinsegne fino ad un numero massimo di 6. E' consentito ai sensi dell'art. 23 comma 6 del codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), derogare alle distanze di cui all'art. 51 comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nel caso di impianti pubblicitari posizionati ad un'altezza da terra superiore a mt 3,00 e nel caso posizionamento di impianti in allineamento con costruzione fissa, con muro o tronchi degli alberi di altezza non inferiore a mt 3.

3. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici qualora le stesse siano tali da essere definite di interesse generale.

4. Le insegne di esercizio sia frontali che a bandiera devono comunque essere conformi alle presenti norme.

5. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente PCIP, qualora siano compresi in ambiti o edifici oggetto di particolari vincoli e/o prescrizioni devono obbligatoriamente adeguarsi a quanto prescritto dai vincoli stessi, previa verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

6. È vietata l'installazione di cartelli e di mezzi pubblicitari luminosi a messaggio variabile sulla facciata di edifici vincolati ai sensi della normativa sulla tutela dei beni culturali. L'accertamento di impianti non autorizzati e installati su immobili vincolati, privi di parere dall'ente preposto alla tutela del vincolo, dovranno essere rimossi. Negli edifici vincolati ove non è possibile l'installazione di impianti pubblicitari, è consentito installare all'interno della corte comune, impianti pubblicitari con tipologia totem multi messaggio, previo nulla osta dell'Ente preposto alla tutela. Il totem multi messaggio non potrà superare la superficie massima di mq 2,00 e l'altezza di mt 2,50.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## **CAPO VI PROCEDURE**

### **Art. 19: Modalità per la presentazione della SCIA**

1. Per installare qualunque tipo di impianto pubblicitario previsto dal presente PCIP, ovvero qualunque altro mezzo pubblicitario sulle strade o in vista di esse, è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la procedura di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1.bis Per le forme di pubblicità che non comportano la posa in opera di impianti fissi o comunque destinati a permanere nel tempo per un periodo non superiore a trenta giorni, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che gestisce il rilascio delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa. In tutti gli altri casi la competenza al rilascio del titolo abilitativo è di competenza del Settore urbanistica e sviluppo del territorio.

1. ter L'installazione degli impianti di cui alla lett. a) dell'art. 10 - Targa di esercizio professionale - nonché della lett. d) - vetrofanie - sono soggette alla sola comunicazione di attività libera di cui all'art. 67, D.P.R. 6 giugno 20001, n. 380.

2. L'installazione di impianti pubblicitari su immobili vincolati è soggetta all'acquisizione del nulla-osta preventivo dell'ente preposto alla tutela del vincolo;

3. L'installazione di impianti visibili da strade non di competenza comunale è soggetta al nulla-osta preventivo dell'ente proprietario della strada.

4. Con la presentazione della SCIA per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente piano, sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altro atto di assenso, nulla-sta, eccetera di competenza di altre autorità o enti, che dovrà essere preventivamente richiesto ed ottenuto dagli interessati;

4 bis: per gli impianti a messaggio multimediale per affissioni commerciali è necessario acquisire prioritariamente alla formulazione della SCIA il parere della Polizia Locale o degli organi di Polizia eventualmente competenti sulla viabilità su cui incide l'edificio, relativamente "all'impatto" che tali mezzi assumono per la circolazione in ragione del vigente Codice della Strada.

5. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla-osta eventualmente occorrenti per l'installazione dell'impianto pubblicitario che dovranno essere acquisite prime della presentazione della SCIA;

6. La SCIA è presentata per ogni impianto pubblicitario dal titolare dell'attività produttiva (industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale, ecc.), con assenso scritto del titolare dell'immobile ove sarà eventualmente collocato l'impianto pubblicitario, allegando relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato attestante la conformità alle vigenti normative in materia di impianti pubblicitari e alle disposizioni in materia di edilizia, pubblica sicurezza, polizia stradale ed amministrativa ed igiene urbana.

7. La relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dovrà contenere le seguenti indicazioni:



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

- a) classificazione della tipologia dell'impianto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 495/92;
- b) posizionamento dell'impianto;
- c) descrizione dimensionale dell'impianto da installare con indicazione del posizionamento;
- d) nel caso di insegne luminose asseverazione di conformità alle vigenti normative in materia;
- e) bozzetto a colori completo del messaggio pubblicitario da esporre con eccezione per gli impianti a messaggio variabile per i quali è necessario asseverare il rispetto del presente piano, allegando i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- f) dichiarazione di conformità al vigente codice della strada e regolamento di esecuzione e di attuazione ed in particolare l'osservanza dei limiti dimensionali di cui al presente PCIP;
- g) la stabilità del manufatto in relazione alla sua realizzazione e posa in opera e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) documentazione fotografica che illustri l'esatto punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- i) eventuale parere della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Regione, qualora si tratti di edifici o ambiti vincolati;
- j) dichiarazione di conformità alle vigenti norme di codice civile;
- k) indicazioni di eventuali altri nulla osta dovuti per l'installazione dell'impianto pubblicitario;
- l) quantificazione della tassa di pubblicità ai sensi del D.lgs. 507/1993;

8. E' possibile allegare alla SCIA eventuali elaborazioni tecnico-grafiche di rappresentazione dell'impianto e verifica del rispetto delle distanze dai segnali stradali, intersezioni, confini ecc..

9. Alla SCIA inoltre dovrà essere allegata dichiarazione di impegno del titolare dell'impianto pubblicitario al rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 20 e 21.

10. Alla scadenza dei tre anni dalla data di presentazione della SCIA, il rinnovo avviene con la presentazione di una comunicazione con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 a firma del titolare dell'attività produttiva attestante che il titolare, l'impianto ed il messaggio pubblicitario sono rimasti invariati ed i pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità sono ininterrottamente avvenuti in modo regolare e senza ritardi.

11. Qualora sono intervenute modifiche alla vigente normativa degli impianti pubblicitari di cui al codice della strada e variazioni al piano comunale impianti pubblicitari è necessario allegare alla comunicazione di rinnovo la dichiarazione asseverata del tecnico abilitato di verifica di conformità dell'impianto alle norme vigenti alla data di rinnovo.

12. Alla scadenza dei tre anni dalla data di presentazione della SCIA, qualora non sono verificate le condizioni di cui al precedente comma 10, sarà necessario presentare nuova SCIA.

13. In corso di validità dei tre anni è consentito, previa comunicazione e asseverazioni di conformità alla vigente normativa e al piano comunale degli impianti pubblicitari, sostituire il messaggio pubblicitario mantenendo invariata la struttura dell'impianto pubblicitario;

14. Con la presentazione in modo regolare della SCIA sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

15. L'accertamento di impianti pubblicitari in assenza di SCIA o non conformi alla vigente normativa comporta l'applicazione delle vigenti sanzioni previste dal codice della strada.



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

16. Una copia della SCIA Sarà trasmessa al competente ufficio tributi per la verifica dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## **Art. 20: Obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario**

1. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario:

- a) Verificare continuamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni del presente regolamento o impartite successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

2. Il titolare é comunque obbligato ad attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi, o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

## **Art. 21: Ripristino dei luoghi**

1. Il collocamento in opera degli impianti e mezzi pubblicitari, compresa la eventuale struttura di sostegno, la manutenzione del mezzo pubblicitario, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle stesse, sia per l'installazione di nuovo impianto che in caso di modifiche di impianto esistente, sono ad esclusivo carico del titolare dell'impianto.

2. In ogni caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi di pubblicità, è fatto obbligo al titolare dell'impianto o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cura e spese. In caso di mancato adempimento il comune provvede a spese degli inadempienti.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Art. 22: Norma transitoria**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le insegne ed i mezzi pubblicitari esistenti regolarmente autorizzati fino al termine di validità dell'autorizzazione stessa.

2. Per mezzi pubblicitari con autorizzazione in scadenza, conformi alla disciplina del presente Regolamento, la SCIA é sostituita , per ulteriori tre anni, da una dichiarazione di conformità alle norme, prescrizioni e tipologie del nuovo Regolamento resa ai sensi e con la forma dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

3. In tutti i casi in cui l'impianto, per effetto del nuovo regolamento non risulti conforme allo stesso, esso dovrà essere regolarizzato da parte degli interessati entro il termine massimo di mesi sei dalla approvazione del presente PCIP.

4. Per gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (01/01/1993), per i quali è rimasto invariato il messaggio pubblicitario e le



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

caratteristiche tipologiche e dimensionali, è possibile prorogare una sola volta l'autorizzazione in deroga alle presenti norme, previa presentazione di una verifica di stabilità e sicurezza a firma di un tecnico abilitato. In caso di modifica del messaggio pubblicitario per cambio di attività, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso o adeguato alle presenti norme.

In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, e comunque fino al 31 dicembre 2014, é consentita l'autorizzazione degli impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà di cui all'art. 19 del previgente Regolamento, da rilasciare con le modalità ed attribuzioni previste nella previgente disciplina regolamentare.

## **Art. 23: Potere di diffida e sanzioni regolamentari**

1. Fatte salve le inderogabili sanzioni di legge, ogniqualvolta il servizio competente, accerti l'inosservanza di prescrizioni, divieti, obblighi e limitazioni previsti dal presente PCIP, formulerà apposito atto di diffida agli interessati, con invito ad uniformarsi entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a dieci giorni.

2. Chiunque omette di uniformarsi a quanto contenuto nella diffida di cui al precedente comma 1, ovvero trasgredisce in qualunque modo le disposizioni della diffida medesima, è soggetto oltre al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa da euro 100,00 ad euro 500,00.

## **Art. 24: Norma finale**

1. La localizzazione degli impianti è definita nelle "schede di localizzazione" che fanno parte integrante del presente Piano.

2. Ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 15, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le affissioni istituzionali anche tipologie diverse da quella denominata "A".

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 88, comma 3, del regolamento comunale di polizia amministrativa e sicurezza urbana.

4. Ai fini della applicazione delle sanzioni, il mancato rinnovo del titolo autorizzativo è assimilabile alla installazione di impianto senza la prescritta autorizzazione.





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

## INDICE

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 1: Ambito e scopo del Piano Generale degli impianti pubblicitari

Art. 2: Definizione di centro abitato

Art. 3: Definizioni di carattere generale

Art. 4: Definizione dei mezzi e degli impianti pubblicitari

### **CAPO II - DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 5: Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, D.P.R. 495/92)

Art. 6: Preinsegna (art. 47, comma 2, D.P.R. 495/92)

Art. 7: Cartello (art. 47, comma 4, D.P.R. 495/92)

Art. 8: Striscione, locandina e stendardo (art. 47, comma 5, D.P.R. 495/92)

Art. 9: "Impianto pubblicitario di servizio" (art. 47, comma 7, D.P.R. 495/92)

Art. 10: Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)

Art. 11: "Impianto di pubblicità o propaganda" su suolo privato per affissioni commerciali (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)

Art. 12: Altri mezzi pubblicitari

Art. 13: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52, D.P.R. 495/92)

### **CAPO III - MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'**

Art. 14: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (art. 51, commi 9 e 10, D.P.R. 495/92)

### **CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 15: Tipologia e quantità degli impianti fissi per le affissioni pubblicitarie

Art. 16: Criteri generali di localizzazione

Art. 17: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

### **CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE**

Art. 18: Norme particolari

### **CAPO VI - PROCEDURE**

Art. 19: Modalità di presentazione della SCIA

Art. 20: Obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario

Art. 21: Ripristino dei luoghi

### **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 22: Norma transitoria

Art. 23: Potere di diffida e sanzioni regolamentari

Art. 24: Norma finale





# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**Allegato "A"**  
**alla delibera del Consiglio Comunale**  
**Nr. 15 del 13/04/2015**

<b>PROPOSTA CONS</b>	<b>Nr. 85764 del 07/04/2015</b>
<b>SETTORE</b>	<b>STRUTTURA SPECIALE STRATEGICA SVILUPPO TERRITORIO</b>
<b>UFFICIO</b>	<b>SERV.01 EDILIZIA - ABUSIVISMO</b>
<b>PROPONENTE</b>	<b>Assessore ANGELINI LUCA</b> - firma apposta sulla relazione istruttoria -

## L'ASSESSORE

### **Premesso che:**

- il Comune ha approvato con delibera di CC n. 7 del 14.02.2001 il "Piano Comunale degli Impianti Pubblicitari";

- con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 30/07/2014 è stato approvato il nuovo "Piano Comunale degli impianti Pubblicitari" (P.C.I.P)

- con delibere di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2014 e n. 57 del 29/12/2014 sono state apportate alcune modifiche e integrazione al nuovo P.C.I.P ;

**Visto** che le competenze precedentemente attribuite al Servizio di Polizia Amministrativa per l'autorizzazione degli impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà sono state trasferite al servizio impianti pubblicitari presso la Struttura Speciale Strategica Sviluppo del Territorio unificando l'ufficio preposto all'istruttoria dei procedimenti autorizzativi degli impianti pubblicitari;

**Visto** l'art. 14 del vigente P.C.I.P che disciplina le modalità di collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (art. 51, commi 9 e 10 D.P.R. 495/92);

### **Considerato che :**

- la richiesta di installazioni di impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà è legata principalmente ad eventi e manifestazioni organizzati nel territorio comunale;

- questa tipologia di impianto è utilizzata anche per messaggi istituzionali di eventi e attività patrocinati dal Comune o da altri Enti Pubblici;

- le procedure di autorizzazione di tali eventi sono gestite totalmente dal Servizio di Polizia Amministrativa per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune (SUAP);

### **Ritenuto necessario:**

1. rivalutare la possibilità di collocare gli impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà su suolo privato prevista all'art. 19 dl precedente P.C.I.P., e non consentita dall'articolo 14 del



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

vigente piano.

2. adeguare il testo del Regolamento eliminando tutti i refusi inerenti le autorizzazioni oggi sostituite con le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “testo unico degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs 285 del 1992

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada D.P.R. 495/92;

**Visto** il vigente "Piano Comunale degli Impianti Pubblicitari" approvato con delibera di CC. n. 22 del 30/07/2014 e modificato con delibere di C.C. n. 47 del 27/11/2014 e n. 57 del 29/12/2014;

## PROPONE DI DELIBERARE

A) Di apportare al vigente Regolamento Comunale per gli Impianti Pubblicitari le seguenti modifiche:

1. eliminare la lett. e) dell'art. 10;
2. alla lettera g) dell'art. 10 eliminare il secondo periodo;
3. al comma 2 dell'art. 11 eliminare le parole "*con esclusione delle zone agricole ricadenti all'interno dell'alveo del Fucino*";
4. *al comma 3 dell'art. 11 dopo le parole "... con destinazione agricola..." aggiungere "con esclusione delle zone agricole ricadenti all'interno dell'alveo del Fucino."*;
5. *al comma 4 dell'art. 11 sostituire le parole "... al successivo comma n. 7" con "...ai successivi commi 7 e 9"*
6. abrogare il comma 10 dell'art. 11;
7. al comma 1 della lett. B), art. 12 eliminare la parola "*L'autorizzazione*" e le parole "*... si intende rilasciata quando il soggetto interessato effettua ...*" e sostituirle con "*... é necessaria ...*"
8. all'art. 12, lett F al titolo togliere la Parola "*Autorizzazione*"
9. all'art. 12, lett F, punto a), comma 1, sostituire la parola "*L'autorizzazione*" con "*La SCIA*", la parola "*richiesta*" con "*presentata*";
10. al titolo del punto b) dell'art. 12 sostituire "*Autorizzazione*" con "*Titolo abilitativo*";



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

11. al comma 1, della lettera b), art. 12, eliminare le parole "L'autorizzazione alla" e sostituirle con "Per la", sostituire le parole "concessa ai soggetti di cui all'art. 1 previa presentazione di domanda inoltrata" sostituite con "presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA-, eliminare l'ultimo capoverso";
12. all'art. 12, lett F, punto b), comma 2, sostituire le parole "*domanda di autorizzazione*" con "*SCIA*";
13. all'art. 12, lett F, punto b), comma 5, sostituire le parole "*L'autorizzazione è concessa*" con "*LA SCIA ha validità*";
14. all'art. 12, lett F, punto b), comma 6, sostituire le parole "*di revocare l'autorizzazione*" con "*di far rimuovere il pannello informativo*";
15. stralciare l'intero art. 14 e sostituirlo con il previgente art. 19 del Piano Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 67 del 14/06/2011 modificato con Deliberazione di C.C. n° 92 del 29/09/2011. Permane il comma 6 dell'art 14 del nuovo PCIP;
16. al titolo del CAPO VI eliminare "*per il rilascio dell'autorizzazione*";
17. sostituire il titolo dell'art. 19 "*Modalità per la presentazione della SCIA*";
18. al comma 1 dell'art. 19, eliminare "*indirizzata al servizio autorizzazioni impianti pubblicitari presso l'ufficio tecnico competente*"
19. sostituire il comma 1/bis dell'art. 19 con il comma 2 dell'art. 32 del previgente Piano Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n° 67 del 14/06/2011 modificato con Deliberazione di C.C. n° 92 del 29/09/2011 ;
20. Aggiungere il comma 1/ter dell'art. 19: "*L'installazione degli impianti cui alla lett. a) dell'art. 10 -Targa di esercizio professionale- nonché della lett. d) - vetrofanie - sono soggetti alla sola comunicazione di attività libera di cui all'art. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*";
21. al punto c), del comma 1, dell'art. 20 sostituire le parole "*...impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche ...*" con "*... del presente Regolamento o impartite ...*";
22. al comma 2 dell'art. 20 sostituire le parole "*Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di continuare ad ...*" con "*Il titolare è comunque obbligato ad ...*";
23. Stralciare il comma 2 dell'art. 22 e sostituirlo con "Per i mezzi pubblicitari con autorizzazione in scadenza, conformi alla disciplina del presente Regolamento, la SCIA é sostituita, per ulteriori 3 anni, da una dichiarazione di conformità alle norme, prescrizioni e tipologie del nuovo Regolamento resa ai sensi e con la forma dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.";



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

24. al comma 3 dell'art. 22 eliminare "*o che necessiti di specifica autorizzazione prima non contemplata*";
25. Al comma 4 dell'art. 22 sostituire le parole "*concedere il rinnovo dell'autorizzazione*" con "*prorogare una sola volta l'autorizzazione*";
26. al comma 1 dell'art. 24, che diventa art 23, cancellare le parole "*autorizzazioni impianti pubblicitari presso l'ufficio tecnico*";
27. l'art 25 diventa art. 24 ;

B) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ;

C) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile;



Città di **A**vezzano

STRUTTURA SPECIALE STRATEGICA  
“SVILUPPO DEL TERRITORIO”

P.C.I.P. Piano  
Comunale Impianti  
Pubblicitari

Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/07/2014  
Art. 22 Integrato con delibera CC n. 47 del 27/11/2014  
Modificato con Delibera CC n.57 del 29/12/2014

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 1: Ambito e scopo del Piano Generale degli impianti pubblicitari**

1. Il presente Piano comunale degli impianti pubblicitari d'ora innanzi denominato "PCIP" disciplina, sulla base delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia e con riferimento all'intero territorio comunale, gli impianti pubblicitari di qualunque genere comprese le insegne, i cartelli, i manifesti, la propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose ed ogni altro mezzo pubblicitario, anche provvisorio o temporaneo, collocato lungo le strade del Comune di Avezzano, o in vista di esse.

2. Fermo restando quanto stabilito dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione, il PCIP detta norme specifiche e predispone gli strumenti più opportuni per la concreta e corretta installazione degli impianti pubblicitari a livello locale. Concorre a determinare, inoltre, la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, anche di natura commerciale.

3. Il PCIP, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al precedente comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storici ed architettonici della Città e dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale, nonché il rispetto delle norme di sicurezza con specifico riferimento alla viabilità.

4. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

### **Art. 2: Definizione di centro abitato**

1. Ai fini del PCIP, i centri abitati esistenti nel territorio comunale sono quelli individuati e delimitati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto e relativa segnaletica stradale, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

### **Art. 3: Definizioni di carattere generale**

1. È definito "Mezzo Pubblicitario" qualunque forma di comunicazione diffusa su iniziativa di operatori economici, che tende in modo intenzionale e sistematico a influenzare gli atteggiamenti e le scelte degli individui in relazione al consumo di beni e all'utilizzo di servizi. È altresì mezzo pubblicitario qualsiasi strumento per la diffusione di messaggi aventi la finalità di pubblicizzare una azienda, un prodotto o un servizio, tramite un ritorno commerciale o di

immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali, culturali, sportivi, ludici, ricreativi aventi finalità di lucro.

2. Per “Pertinenze Accessorie”, si intendono gli spazi e le aree, di natura privata, limitrofi alla sede dell’attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l’esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere, in:

- a) “Mezzi pubblicitari ordinari d’esercizio”: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio di qualunque natura;
- b) “Mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio”: si intendono tali le scritte, i simboli o altri impianti, le tabelle, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’esercizio di qualunque natura esso sia.

#### **Art. 4: Definizione dei mezzi e degli impianti pubblicitari**

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari sono quelle definite dall'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

**CAPO II**  
**DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE**  
**DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

**Art. 5: Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, D.P.R. 495/92)**

1. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna frontale (sulla facciata del fabbricato);
- b) insegna a bandiera (in aggetto da una costruzione)
- c) insegna a tetto, o su pensilina o su facciate di edifici destinati esclusivamente ad attività non residenziali, bensì esclusivamente industriali, commerciali, direzionali, ecc.;
- d) insegna su singola palina (insegna collocata su supporto proprio).

2. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie, collocate all'interno del centro abitato, sono le seguenti:

- a) per quelle individuate al precedente punto a): il 15% della superficie della parte di facciata inerente l'esercizio, prospiciente la strada;
- b) per quelle individuate ai precedenti punti b) e d): mq. 1,5;
- c) per quelle individuate al precedente punto c): mq. 50; in aree che nel PRG hanno destinazione esclusivamente industriale, commerciale o artigianale le insegne di cui al punto c) possono avere superficie pari al 15% della facciata per ciascuna attività e comprensiva di tutti gli impianti su tetto e facciata.

3. Il limite massimo dei 50 mq e, comunque, non superiore al 15% facciata di esercizio è riferito alla collocazione di impianti pubblicitari, a tetto o su facciate di edifici destinati esclusivamente ad attività produttive ricadenti in zone di PRG classificate residenziali e per servizi.

4. Per gli edifici ricompresi in zone di PRG produttive o prevalentemente produttive, è consentita l'installazione di impianti pubblicitari sul tetto o sulle facciate nel limite massimo del 15% della facciata di esercizio, per ciascuna attività.

5. In entrambi i casi la somma delle superfici degli impianti a tetto e sulle facciate di esercizio non deve superare il limite massimo consentito.

6. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, di terrazzi, di logge e simili all'interno del centro storico (zone A di PRG). Nelle altre zone è consentita con parere favorevole del condominio, al solo piano primo e per una superficie massima pari al 15% della facciata.



7. Per le insegne del tipo a palina ricadenti su suolo pubblico dovranno inoltre essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) Gli impianti installati sulle strade non munite di marciapiede, dovranno avere la proiezione a terra contenuta entro mt. 0,40 dal ciglio della strada e il palo del mezzo pubblicitario dovrà essere ad una distanza non inferiore a mt. 1,40 dal ciglio della strada e non dovrà essere inferiore a mt. 4,20 dal piano stradale. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza sulla sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli”.
- b) Gli impianti installati sulle strade munite di marciapiede, dovranno avere la proiezione a terra contenuta entro cm. 30 dal limite della carreggiata e la distanza tra bordo inferiore del mezzo pubblicitario e marciapiede non dovrà essere inferiore a mt. 2,50. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza sulla sede stradale destinata alla circolazione dei veicoli.

8. Possono aggettare su strada solo le insegne delle farmacie e comunque sempre che la distanza tra bordo inferiore del mezzo pubblicitario e piano strada non sia inferiore a mt. 4,20.

9. Si prescrive che per la pubblicità del tipo a bandiera o su singola palina la proiezione orizzontale delle insegne deve essere contenuta entro i due/terzi della larghezza del marciapiede e, comunque, l’aggetto non deve essere superiore a cm. 100.

10. Le insegne a bandiera o su singola palina, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali, devono essere installate nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o inferiore a mt. 2,80 e mt. 4,20.

11. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm.15.

12. Le insegne montate su supporto proprio, se poste su aree private, devono rispettare un’altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a mt. 6,00 e, qualora aggettanti su suolo pubblico, devono essere conformi al comma 7 del presente articolo.

#### **Art. 6: Preinsegna (art. 47, comma 2, D.P.R. 495/92)**

1. Ogni ditta può installare complessivamente non più di sei preinsegne, che in ogni caso non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

2. Fanno eccezione alla distanza ed al numero dei mezzi le preinsegne inerenti attività pubbliche e di rilevanza e strategicità internazionale.

3. L'altezza minima del bordo inferiore delle preinsegne dovrà essere, in ogni suo punto, non inferiore a mt. 1,50 rispetto al piano del marciapiede o della banchina stradale. Non è ammesso in alcun modo la sporgenza su sede stradale.

4. Concessa l'autorizzazione per installare la prima preinsegna, il supporto, restando la proprietà e la custodia in carico al richiedente, è da intendersi automaticamente ceduto in uso gratuito all'Amministrazione Comunale, senza oneri e senza responsabilità per essa, pertanto la richiesta di autorizzazione ad installare ulteriori preinsegne sullo stesso supporto non necessita di alcun atto di assenso da parte dell'effettivo proprietario, né di coloro che utilizzano il palo stesso. Gli utilizzatori avranno tutti indistintamente l'obbligo della manutenzione. In caso di inadempienza la preinsegna potrà essere rimossa dall'Amministrazione Comunale senza alcuna specifica formalità.

**Art. 7: Cartello (art. 47, comma 4, D.P.R. 495/92)**

1. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a mt. 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, o suolo pubblico misurata nella sezione stradale corrispondente. Il cartello non potrà superare la superficie massima di mq 1,50.

2. Si può derogare alle distanze sopra indicate nel caso in cui i cartelli e altri mezzi pubblicitari siano posti a sufficiente altezza e, in ogni caso, con il bordo inferiore a distanza di almeno mt 3,5 da terra, in maniera da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

3. I limiti di superficie fissati nei precedenti commi e articoli non si applicano ai cartelli ed ai mezzi pubblicitari, realizzati nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale che possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti.

**Art. 8: Striscione, locandina e stendardo (art. 47, comma 5, D.P.R. 495/92)**

1. Oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre su tale mezzo il marchio, logo o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

2. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, o dello spettacolo cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso.

**Art. 9: "Impianto pubblicitario di servizio" (art. 47, comma 7, D.P.R. 495/92)**

1. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata all'approvazione di uno specifico progetto di arredo urbano e stradale approvato dall'Amministrazione Comunale previa ricognizione e verifica degli impianti già installati.

## **Art. 10: Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)**

1. Sono “impianti di pubblicità o propaganda”, a titolo esemplificativo:

- a) la “targa di esercizio o professionale”, ossia la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, con caratteristiche e dimensioni, come disciplinati dalle presenti norme, installata nella sede di esercizio dell’attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l’attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) la “bacheca”, ossia la vetrinetta con frontale apribile o a giorno, avente dimensione massima di cm.120x120 e spessore massimo di cm.7, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata all’esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all’esposizione di messaggi attinenti all’attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici servizi e alberghi, locali di spettacolo ed intrattenimento);
- c) L’impianto di “insegne o targhe coordinate”, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq., da collocarsi da parte di privati all’interno delle aree di pertinenza dell’attività in disponibilità e da parte di Enti in aree pubbliche poste in zone commerciali, artigianali o industriali. L’impianto di insegne e targhe coordinate, qualora installato da privati, può pubblicizzare solo ed esclusivamente le attività ubicate all’interno dell’area stessa e deve essere posizionato a distanza minima di mt. 3,00 dai confini. Qualora l’impianto superi l’altezza di mt. 3,00, la distanza dai confini deve essere aumentata in funzione dell’altezza dell’impianto stesso, in modo da assicurare il rispetto dell’inclinata 1/1. L’altezza di mt 3.0 è da riferire a qualsiasi tipo di impianto. E' consentito l'accordo scritto tra proprietari confinanti per il posizionamento dell'impianto pubblicitario sul confine ;
- d) la “vetrofanìa”, cioè la riproduzione, su superfici vetrate o simil-vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, posti su pellicola adesiva trasparente o tramite incisione, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici, è sempre consentita senza necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione. Non rientra nella definizione di vetrofanìa come sopra riportata la riproduzione sulle vetrate della insegna dell’esercizio o l’uso di pellicole non trasparenti che sono da considerare in questo caso forme di pubblicità e come tali assoggettate alle relative procedure.
- ~~e) E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari multimediali, all'interno delle vetrate di immobili commerciali visibili dalla strada, per la pubblicità ordinaria di esercizio, con utilizzo di impianti video delle dimensioni massime di 40 pollici (diagonale 102 cm). E' consentita l'installazione di un impianto per ogni vetrina. La superficie concorre ai limiti di superficie del 15% delle insegna frontali di cui al precedente art. 5.~~
- f) il “totem” ossia un cartellone pubblicitario a pilastro, genericamente composto da un piedistallo e un corpo solido verticale a sezione quadrangolare o triangolare, la cui altezza è comunque maggiore della larghezza; tale impianto non deve essere comunque

mai superiore a 6,00 ml e con una superficie massima totale di 6 mq. Possono essere autorizzati su aree private totem fuori centro storico di altezza massima 6,00 ml posti su terreni privati, con superficie massima di 8.00 mq; All'interno del centro storico su aree private di altezza massima 3,00 ml superficie di 6,00 mq.

Se le aree non sono di esclusiva disponibilità è necessario il parere del condominio e/o del proprietario.

Al riguardo delle distanze valgono le prescrizioni di cui alla lettera c).

- g) l'impianto "a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla sistematica mutabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. ~~E' consentita l'installazione di un solo impianto all'interno dell'area pertinenziale dell'attività per una superficie massima di mq 18. Sono esclusi gli impianti multimediali a messaggio variabile.~~

#### **Art. 11: "Impianto di pubblicità o propaganda" su suolo privato per affissioni commerciali (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)**

1. Con il termine "impianto pubblicitario o propaganda su suolo privato", si individuano gli impianti pubblicitari, collocati su suolo privato, utilizzati per le affissioni di tipo commerciale e non classificabili come impianti per la pubblica affissione di cui agli artt. 3 e 18, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

2. La collocazione degli impianti di pubblicità o propaganda su suolo privato è consentita all'interno delle aree con destinazione urbanistica produttiva, ~~con esclusione delle zone agricole ricadenti all'interno dell'alveo del Fucino.~~ È vietata la collocazione di impianti pubblicitari o propaganda commerciale all'interno di aree private ricadenti in zone con destinazione prevalentemente residenziale.

3. E' consentita l'installazione di impianti di pubblicità o propaganda su suolo privato, per affissioni commerciali, di terreni con destinazione d'uso agricola, **con esclusione delle zone agricole ricadenti all'interno dell'alveo del Fucino**, prospicienti strade statali e provinciali, previo nulla osta dell'Ente gestore della strada.

4. Il mezzo pubblicitario potrà essere posizionato in senso perpendicolare all'asse viario, sul suolo privato adiacente ad una strada pubblica e all'interno di una fascia con una profondità massima di mt. 10 dalla sede stradale. Il cartello dovrà essere collocato ad una distanza non inferiore di mt. 3,00 dalla sede stradale. È consentita l'installazione di un solo impianto per ogni lotto privato e nel rispetto delle distanze di ~~cui al successivo comma n. "7"~~ ai successivi commi 7 e 9;

5. La superficie massima dell'impianto pubblicitario non potrà superare i 18 mq, se installato all'interno del centro abitato ed i 6 mq, se collocato fuori del centro abitato. Le dimensioni dei cartelli dovranno essere contenute rispettivamente entro i limiti massimi di mt. 6,00(base)x3,00(altezza) e 3,00(base) x2,00 (altezza).

6. È consentita esclusivamente all'interno del centro abitato, nelle aree private ricadenti in zone produttive con esclusione delle zone agricole, l'installazione di impianti pubblicitari o di propaganda commerciale su suolo privato con tipologia multimediale a messaggio variabile la cui superficie non potrà essere superiore a 6 mq, e posti parallelamente al senso di marcia. L'installazione è soggetta alla presentazione di un progetto in ordine all'impatto sull'ambiente e sul contesto edilizio ed urbano e alla verifica di conformità alle norme di codice della strada. Il messaggio variabile non potrà avere un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi, né superiore a cinque minuti.

7. La struttura dell'impianto pubblicitario dovrà rispettare un'altezza massima da terra, misurata dalla quota del terreno, non superiore a mt. 5,00, ad una distanza dai confini pari all'altezza del cartello e minimo 3,00 mt. Gli impianti multimediali non potranno superare l'altezza massima di mt. 4,00. L'impianto multimediale non potrà avere un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi, né superiore a cinque minuti;

8. L'impianto di pubblicità o propaganda dovrà essere realizzato nelle parti strutturali con materiale non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;

9. Nelle strade all'interno del centro abitato, con limite di velocità non superiore a 50 km/h, è consentita l'installazione delle seguenti distanze minime:

- a) 50 mt., lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 mt., lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

~~10. E' consentita la collocazione di impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà per l'affissione commerciale su suolo privato, con le stesse caratteristiche e condizioni di cui al presente articolo e con esclusione degli impianti pubblicitari multimediali a messaggio variabile previsti nel precedente comma 6. La struttura dell'impianto dovrà essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici e dovranno essere dimensionate per resistere alla spinta del vento. Sono comunque fatte salve le norme del DPR 285/1992 e del relativo Regolamento di attuazione.~~

11. E' consentita l'installazione di impianti a "messaggio variabile" e "multimediali" per affissioni commerciali, all'interno di vetrate, con l'utilizzo di impianti video delle dimensioni massime di 100 pollici; è possibile installare un solo impianto per ogni edificio esistente e comunque nel limite massimo del 2% della facciata dell'edificio medesimo. E' vietata

l'installazione di tali impianti all'interno delle zone classificate "A1" del vigente Piano Regolatore Generale.

## **Art. 12: Altri mezzi pubblicitari**

### **A) Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, D.P.R. 495/92)**

1. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. La installazione dei segni orizzontali reclamistici, possibile per un periodo massimo di quindici giorni, è soggetta a semplice comunicazione al competente ufficio comunale, contenente l’impegno alla rimozione e pulizia.

3. Non è consentito realizzare segni orizzontali reclamistici con vernici.

4. E’ fatto obbligo di rimuovere immediatamente il “segno” alla scadenza temporale.

5. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi produttivi;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

6. Ad essi si applicano le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

### **B) Pubblicità fonica (art. 59, comma 9, D.P.R. 495/92)**

1. ~~L’autorizzazione per poter effettuare pubblicità fonica s’intende rilasciata quando il soggetto interessato effettua~~ **è necessaria** una comunicazione al competente ufficio gestione impianti pubblicitari del Comune, allegando il versamento dovuto per la prevista taxa di pubblicità. La ricevuta di pagamento, che sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento, deve recare con precisione gli estremi della pubblicità che s’intende effettuare, nonché il periodo esatto di svolgimento. Essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e deve riportare una data anteriore a quella del controllo.

2. L’omessa esibizione della ricevuta, ovvero l’esibizione di una ricevuta incompleta comportano l’automatica decadenza dal diritto di effettuare pubblicità fonica e la conseguente applicazione di sanzioni.

3. Rispetto agli orari previsti dalla legge, il servizio competente alla gestione degli impianti pubblicitari può, per comprovate e motivate esigenze, concedere deroghe per pubblicizzare manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso o, comunque, aventi finalità sociale non a scopo di lucro.

4. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento specifici.

### **C) Pubblicità in forma ambulante.**

1. Si definisce pubblicità in forma ambulante quella effettuata tramite distribuzione anche a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario “mobile”, ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi reclamistici.

2. La pubblicità in forma ambulante svolta a mezzo di persone circolanti con cartelli od altri mezzi reclamistici è sempre soggetta ad autorizzazione.

3. È vietato effettuare il volantinaggio di materiale pubblicitario commerciale di qualunque natura e con qualsiasi modalità.

4. Resta ammessa la distribuzione ordinata di tale materiale, presso le cassette postali o altri contenitori privati utilizzati per il deposito di comunicazioni.

5. Nel caso in cui all'atto dell'accertamento non sia possibile individuare l'autore materiale della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto il titolare del messaggio pubblicitario, quando la sua partecipazione o il suo coinvolgimento appaiano evidenti in seguito alle modalità, nonché all'ampiezza ed all'estensione delle forme utilizzate per effettuare il volantinaggio.

### **D) Caratteristiche ed installazioni di targhe di esercizio**

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta, o lateralmente alla porta stessa ed avere una dimensione massima di cm. 50X40.

2. Le installazioni multiple dovranno essere realizzate in maniera unitaria per forma e materiali.

### **E) Collocazione e pubblicità su tende esterne**

1. Le tende esterne sono collocate secondo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

2. È consentita la pubblicità sulle tende unicamente sulla fascia perimetrale parasole, purché le scritte ed i messaggi siano di altezza massima di cm. 25 riportante esclusivamente la tipologia di esercizio o di prodotto venduto (esempio, gelateria, bar, caffè, pasticceria, ecc.).

## **F) ~~Autorizzazione~~ Pannelli informativi per divulgazione attività' di associazioni senza fine di lucro**

### **a) Soggetti destinatari**

~~L'autorizzazione~~ **La SCIA** all'installazione di pannelli informativi può essere ~~richiesta~~ **presentata** da una Associazione senza fine di lucro (No Profit), con sede legale nel Comune di Avezzano, che svolge la propria attività prevalentemente nel territorio comunale, con esclusione di quelle che hanno finalità politiche.

### **b) ~~Autorizzazione~~ Titolo Abilitativo**

~~L'autorizzazione alla~~ **Per** la collocazione del pannello informativo può essere ~~concessa ai soggetti di cui all'art. 1~~ **previa presentazione di domanda inoltrata** ~~presentata~~ **Segnalazione Certificata di Inizio Attività -SCIA-** al competente servizio del Comune. ~~L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.~~

~~La domanda di autorizzazione~~ **SCIA** dovrà essere completa della documentazione tecnica redatta da un professionista abilitato.

I pannelli informativi che ricadono su suolo pubblico sono soggetti al parere di competenza del servizio traffico e viabilità e al nulla osta del servizio Patrimonio per l'occupazione di suolo pubblico.

Ad ogni Associazione è consentita l'installazione di n° 3 pannelli informativi nell'ambito del territorio comunale e ricadenti su suolo pubblico. Non è consentito autorizzare alla stessa Associazione più pannelli nella stessa area pubblica o nel raggio di 1km dal punto di collocazione dell'ultimo pannello autorizzato. Nello spazio pubblico individuato è possibile installare massimo due pannelli informativi ad associazioni diverse.

~~L'autorizzazione è concessa~~ **La SCIA ha validità** per un periodo di tre anni ed è rinnovabile alle condizioni di cui all'art. 19 del presente PCIP.

Il Comune si riserva la facoltà ~~di revocare l'autorizzazione~~ **di far rimuovere il pannello informativo** per avvenute esigenze di interesse pubblico o per l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'area ove è ubicato li pannello informativo.

### **c) Definizione e caratteristiche del Pannello Informativo**

Si definisce pannello informativo l'impianto installato su spazio privato o su suolo pubblico da una Associazione senza fine di lucro, destinato a divulgare le attività statuarie e gli eventi programmati con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro. Il pannello Informativo può essere mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura fissa di sostegno con superficie massima di mt. 1,20x1,20. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. L'impianto non deve superare l'altezza massima di mt. 2,00 e la larghezza di mt 1,30 ed un spessore di cm 2 con esclusione della struttura portante.



E' consentita l'installazione del pannello informativo con le caratteristiche tipologiche della bacheca mantenendo il limite dimensionale di cui al precedente punto ed uno spessore massimo di cm 10.

I pannelli informativi devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione sia globalmente che nei singoli elementi. Tali condizioni dovranno essere asseverate dal tecnico abilitato al momento della presentazione della domanda di autorizzazione con perizia giurata.

#### **d) Collocazione dei pannelli informativi**

Il posizionamento dei pannelli informativi deve avvenire fuori e dentro i centri abitati nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ("nuovo codice della strada") e del relativo "regolamento di esecuzione ed attuazione "DPR 16/12/1992 n. 495. Compete alla Polizia Stradale l'accertamento di regolarità al codice della strada.

I pannelli informativi possono essere collocati su strade provviste di marciapiede e posizionati parallelamente al senso di marcia. E' consentito installare i pannelli informativi su spazi pubblici esterni alla sede stradale.

E' vietata l'installazione di pannelli informativi all'interno della perimetrazione del centro storico di Avezzano e all'interno della Riserva del Salviano..

#### **e) Divieti**

Nei pannelli informativi e' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie e commerciali fatte salve eventuali sponsorizzazioni a sostegno delle iniziative avviate dall'associazione.

E' vietata qualsiasi attività di propaganda elettorale o messaggi contrari alla legge o al buon costume.

#### **Art. 13: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52, D.P.R. 495/92)**

1. Lungo le strade di tipo A e B, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio; mentre sulle strade di tipo C e F la superficie non può superare il 5% delle aree medesime.

2. Lungo le strade di tipo D ed E, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro i limiti di mq. 2, per ogni servizio prestato.



### CAPO III MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'

**Art. 14: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (art. 51, commi 9 e 10, D.P.R. 495/92)**

~~1. Sono sempre autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, indicati nell'art. 51 commi 9 e 10, del D.P.R. 16.12.92 n. 495, con le limitazioni e le prescrizioni ivi indicate.~~

~~2. Possono essere installati impianti pubblicitari provvisori per un periodo non superiore a trenta giorni, previa presentazione di comunicazione contenente indicazioni circa la localizzazione e autodichiarazione di conformità dell'intervento al presente piano. Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di pubblicità e tassa di occupazione del suolo pubblico.~~

~~3. I suddetti mezzi pubblicitari:~~

- ~~a) non devono avere dimensione superiore a mq. 0,80, se collocati sulla strada o sulle sue pertinenze;~~
- ~~b) laddove autorizzati sulla strada o sulle sue pertinenze, la loro collocazione non può avvenire a distanza inferiore di 3,00 mt. dal bordo del marciapiede o, se assente, da quello della carreggiata, e a distanza inferiore di 50,00 mt. dalle intersezioni. Tra un impianto e l'altro deve, inoltre, intercorrere una distanza di almeno 3,00 mt.~~
- ~~c) Devono sempre rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico e, durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro. È vietato l'uso di materiali poveri e deteriorabili come il legno, il cartone, la facsite, mentre sono ammessi materiali importanti come l'alluminio, il Pvc e le leghe leggere, da mantenersi sempre in perfetto stato di conservazione;~~
- ~~d) Allo scadere del periodo autorizzato (massimo trenta giorni) deve essere rimosso sia il messaggio pubblicitario sia tutto l'impianto destinato a sostenerlo.~~

~~4. Alle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere b) e d), i messaggi istituzionali della pubblica amministrazione o da questa patrocinati, possono essere collocati anche su pali della pubblica illuminazione, ponti, cavalcavia, tralicci, ecc.;~~

~~5. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà su aree private.~~

1. Sono sempre autorizzati i mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà indicati nell'art. 51, commi 9 e 10, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 con le limitazioni e prescrizioni ivi indicate.

2. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee all'esposizione di mezzi pubblicitari provvisori per un periodo non superiore a trenta giorni.

### **3. I suddetti mezzi pubblicitari:**

- a) **non devono avere dimensione superiore a 18 mq., se collocati in aree private ed a 0.80 mq. se collocati sulla strada o sue pertinenze;**
- b) **devono essere sempre realizzati e collocati in modo tale che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, non rendano difficile la comprensione o non riducano la visibilità o l'efficacia, ovvero non arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o non distraggano l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;**
- c) **laddove autorizzati in aree private, anche con riguardo agli impianti posti su carrelli, la loro collocazione non può avvenire a distanza inferiore di 20 ml. dal bordo del marciapiede, se assente, da quello della carreggiata, e a distanza inferiore di 50 ml. dalle intersezioni. Tra un impianto e l'altro deve, inoltre, intercorrere una distanza di almeno 30 ml.. Laddove autorizzati sulla strada o sulle sue pertinenze la loro collocazione non può avvenire a distanza inferiore a 3 ml. dal bordo del marciapiede, se assente, da quello della carreggiata, e a distanza inferiore di 50 dalle intersezioni. Tra un impianto e l'altro deve, inoltre, intercorrere una distanza di almeno 3 ml.;**
- d) **devono sempre rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico e durante tutto il periodo di validità della autorizzazione, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro. E' vietato l'uso di materiali poveri e deteriorabili come il legno, il cartone, la faesite, mentre sono ammessi materiali importanti come l'alluminio, il PVC e le leghe leggere;**
- e) **allo scadere dell'autorizzazione deve essere rimosso sia il messaggio pubblicitario sia tutto l'impianto destinato a sostenerlo.**

**4. Alle medesime condizioni di cui alle precedenti lettere b) e d), i messaggi istituzionali della Pubblica Amministrazione o da questa patrocinati, possono essere collocati anche su pali della pubblica illuminazione, ponti, cavalcavia, tralicci, ecc.**

**5. Per le manifestazioni organizzate dal Comune o da esso patrocinate la relativa pubblicità potrà essere effettuata in deroga alle norme del presente Piano, su spazi e con le modalità definite dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio d'intesa con la Polizia Locale.**

**6. E' consentita la pubblicità provvisoria sui ponteggi di cantiere per una superficie massima del 15% della superficie della facciata di riferimento del ponteggio. Tale pubblicità è assoggettata al pagamento della tassa in funzione della superficie occupata.**

**CAPO IV**  
**DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE**  
**AFFISSIONI**

**Art. 15: Tipologia e quantità degli impianti fissi per le affissioni pubblicitarie**

1. Gli impianti fissi devono avere le caratteristiche tipologiche specificate dal PCIP nelle schede di localizzazione approvate con delibera di consiglio comunale n. 7 del 14/0272001.

2. Il Comune di Avezzano, con una popolazione residente di oltre 40.000 abitanti, deve avere una superficie complessiva minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni pari a circa mq. 720. In considerazione delle caratteristiche peculiari di principale centro commerciale e di servizi del Comune rispetto all'intero ambito della Marsica, si stabilisce che la quantità di superficie da destinare a tali spazi sia pari in sede di prima applicazione del piano a mq. 2.500 circa, destinata:

- a) per il 20% alle affissioni di natura istituzionale , sociale o prive di rilevanza economica;
- b) per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

3. Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità stabilirà la percentuale della superficie totale degli spazi che potrà essere affidata alla gestione di privati per le affissioni dirette, nonché le modalità di affidamento.

**Art. 16: Criteri generali di localizzazione**

1. Al fine di dotare ogni centro abitato del territorio comunale di spazi per le affissioni, sarà ripartita proporzionalmente al numero degli abitanti residenti in ciascun centro, la quantità di mq. 2.500; la dotazione del capoluogo corrisponde conseguentemente alla differenza tra la superficie totale degli impianti previsti e la superficie di quelli assegnati agli altri centri abitati; ciò tenuto conto della maggiore concentrazione di attività nel capoluogo.

2. Gli impianti dovranno essere installati nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di quanto prescritto dal Codice della strada, salvo le deroghe previste dalle presenti norme.

3. Il posizionamento degli stessi avverrà nelle aree individuate nella cartografia allegata alla delibera di consiglio comunale n. 7 del 14/0272001, in conformità alla simbologia che contraddistingue ogni impianto:

- a) la tipologia con specifico riferimento alla dimensione massima;
- b) la distinzione tra impianti di natura istituzionale o comunque non commerciale e commerciale .

4. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare la dislocazione degli impianti di pubblica affissione, anche in aumento, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento.

5. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone, evidenziate sulla planimetria allegata:

A - Centro Urbano

B - zona di elevato interesse commerciale

C - zona comprendente il resto del territorio comunale non ricompresa negli ambiti A e B

6. In funzione della trasformazione del territorio, la Giunta Comunale provvederà alla revisione della zonizzazione.

7. È consentito alla Giunta Comunale di individuare nuovi spazi per l'installazione di cartelloni delle dimensioni di mt. 6,00x3,00, ed altre tipologie di impianti pubblicitari previa ricognizione di quelli esistenti già autorizzati, destinati all'affissione commerciale su suolo pubblico, da concedere in gestione con bandi di evidenza pubblica destinati alle aziende che svolgono servizi di pubblicità.

#### **Art. 17: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni**

1. La collocazione degli impianti fissi per le pubbliche affissioni potrà avvenire esclusivamente negli spazi individuati nelle tavole allegate al presente PCIP. Sono consentiti lievi spostamenti localizzativi da parte degli uffici competenti sulle base della realtà dei luoghi.

2. Gli impianti per affissioni "tipo poster", sono costituiti da un pannello dalle dimensioni standard di mt. 6,00x3,00.

3. La struttura di sostegno di tali impianti, dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare. Il pannello pubblicitario dovrà essere fissato saldamente alla struttura di sostegno e dovrà essere realizzato con materiale rigido durevole e non ossidabile. L'impianto, inoltre, dovrà essere dotato di una targhetta mono facciale indicante il concessionario ed il numero identificativo dell'impianto stesso.

**CAPO V**  
**COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI**  
**INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE**

**Art. 18: Norme particolari**

1. All'interno della zona classificata A dal PRG, è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio frontali poste in aderenza al fabbricato.

2. Non è consentita:

- a) la collocazione di insegne su palina, fatta eccezione per farmacie e servizi sanitari pubblici o convenzionati;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle relative a rivendite valori bollati, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi, pubblici esercizi nel rispetto dei limiti dimensionali di cui alle presenti norme;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, recinzioni, balconi, finestre;
- d) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisorio;
- e) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari, realizzati con materiale povero quale cartone, faesite, legno e metallo deteriorato. Possono essere, per contro, autorizzati, per attività di somministrazione e vendita alimenti, simili sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo a condizione che siano realizzati con materiali di pregio di leghe leggere e legno, sempre che siano realizzati a regola d'arte, risultino mantenuti in perfetto stato di conservazione ed esteticamente coerenti con il contesto circostante; E' consentita l'installazione di un cavalletto per ogni attività, previa presentazione di una comunicazione al competente servizio impianti pubblicitari del Comune, contenente indicazioni circa la localizzazione dell'impianto e autodichiarazione di conformità dell'intervento al presente piano. Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di pubblicità e di occupazione del suolo pubblico. L'ingombro massimo del cavalletto dovrà essere contenuto entro le dimensioni massime di cm 100 (altezza)xcm 70 (base) e posizionato sul marciapiede mantenendo un passaggio pedonale minimo di cm 120. Il cavalletto potrà essere posizionato esclusivamente negli orari di apertura dell'attività.
- f) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e prive di illuminazione propria.
- g) Fanno eccezione alle limitazioni di cui alla lettera a), le attività non prospicienti la viabilità pubblica per le quali è possibile la collocazione di insegne singole per una superficie massima di 1.5 mq o insegne coordinate su singolo impianto per una superficie massima di 6.0 mq, su suolo pubblico, o la collocazione di preinsegne fino ad un numero massimo di 6. E' consentito ai sensi dell'art. 23 comma 6 del codice della

strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), derogare alle distanze di cui all'art. 51 comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, nel caso di impianti pubblicitari posizionati ad un'altezza da terra superiore a mt 3,00 e nel caso posizionamento di impianti in allineamento con costruzione fissa, con muro o tronchi degli alberi di altezza non inferiore a mt 3.

3. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici qualora le stesse siano tali da essere definite di interesse generale.

4. Le insegne di esercizio sia frontali che a bandiera devono comunque essere conformi alle presenti norme.

5. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente PCIP, qualora siano compresi in ambiti o edifici oggetto di particolari vincoli e/o prescrizioni devono obbligatoriamente adeguarsi a quanto prescritto dai vincoli stessi, previa verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

6. È vietata l'installazione di cartelli e di mezzi pubblicitari luminosi a messaggio variabile sulla facciata di edifici vincolati ai sensi della normativa sulla tutela dei beni culturali. L'accertamento di impianti non autorizzati e installati su immobili vincolati, privi di parere dall'ente preposto alla tutela del vincolo, dovranno essere rimossi. Negli edifici vincolati ove non è possibile l'installazione di impianti pubblicitari, è consentito installare all'interno della corte comune, impianti pubblicitari con tipologia totem multi messaggio, previo nulla osta dell'Ente preposto alla tutela. Il totem multi messaggio non potrà superare la superficie massima di mq 2,00 e l'altezza di mt 2,50.



## **CAPO VI**

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 19: ~~Competenza alla presentazione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione~~** **Modalità per la presentazione della SCIA**

1. Per installare qualunque tipo di impianto pubblicitario previsto dal presente PCIP, ovvero qualunque altro mezzo pubblicitario sulle strade o in vista di esse, è necessario presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo la procedura di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ~~indirizzata al servizio autorizzazioni impianti pubblicitari presso l'ufficio tecnico competente.~~

~~1 bis: l'installazione di impianti con carattere di provvisorietà destinati alle affissioni commerciali su suolo privato è soggetta alla presentazione di una SCIA contenente relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato con le indicazioni contenute nel successivo comma 7, planimetria con individuazione dell'area ove sarà collocato l'impianto e assenso del proprietario dell'area oggetto d'intervento. Gli impianti con carattere di provvisorietà su suolo privato per affissione commerciale possono essere collocati per una durata massima di 30 giorni. Alla data di scadenza dovrà essere rimosso sia il messaggio pubblicitario sia tutto l'impianto pubblicitario.~~

~~Sullo stesso lotto è consentita l'installazione di altro impianto pubblicitario provvisorio destinato all'affissione commerciale trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza dell'ultima installazione, con la presentazione di nuova SCIA. Tra gli impianti pubblicitari provvisori per affissione commerciale dovrà intercorrere una distanza minima di 25,00 metri così come dagli altri impianti pubblicitari fissi. L'installazione degli impianti pubblicitari definiti nell'art. art. 10 lettera "a" targa di esercizio o professionale" e art. 10 lettera "e" "vetrofanie" sono soggetti alla sola comunicazione per attività libera.~~

**1.bis** Per le forme di pubblicità che non comportano la posa in opera di impianti fissi o comunque destinati a permanere nel tempo per un periodo non superiore a trenta giorni, l'autorizzazione è rilasciata dall'ufficio comunale che gestisce il rilascio delle autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa. In tutti gli altri casi la competenza al rilascio del titolo abilitativo è di competenza del Settore urbanistica e sviluppo del territorio.

**1.ter** L'installazione degli impianti di cui alla lett. a) dell'art. 10 - Targa di esercizio professionale - nonché della lett. d) - vetrofanie - sono soggette alla sola comunicazione di attività libera di cui all'art. 67, D.P.R. 6 giugno 20001, n. 380.

2. L'installazione di impianti pubblicitari su immobili vincolati è soggetta all'acquisizione del nulla-osta preventivo dell'ente preposto alla tutela del vincolo;

3. L'installazione di impianti visibili da strade non di competenza comunale è soggetta al nulla-osta preventivo dell'ente proprietario della strada.

4. Con la presentazione della SCIA per l'installazione degli impianti pubblicitari di cui al presente piano, sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altro atto di assenso, nulla-sta, eccetera di competenza di altre autorità o enti, che dovrà essere preventivamente richiesto ed ottenuto dagli interessati;

4 bis: per gli impianti a messaggio multimediale per affissioni commerciali è necessario acquisire prioritariamente alla formulazione della SCIA il parere della Polizia Locale o degli organi di Polizia eventualmente competenti sulla viabilità su cui incide l'edificio, relativamente

"all'impatto" che tali mezzi assumono per la circolazione in ragione del vigente Codice della Strada.

5. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla-osta eventualmente occorrenti per l'installazione dell'impianto pubblicitario che dovranno essere acquisite prime della presentazione della SCIA;

6. La SCIA è presentata per ogni impianto pubblicitario dal titolare dell'attività produttiva (industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale, ecc.), con assenso scritto del titolare dell'immobile ove sarà eventualmente collocato l'impianto pubblicitario, allegando relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato attestante la conformità alle vigenti normative in materia di impianti pubblicitari e alle disposizioni in materia di edilizia, pubblica sicurezza, polizia stradale ed amministrativa ed igiene urbana.

7. La relazione tecnica asseverata a firma del tecnico abilitato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) classificazione della tipologia dell'impianto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 495/92;
- b) posizionamento dell'impianto;
- c) descrizione dimensionale dell'impianto da installare con indicazione del posizionamento;
- d) nel caso di insegne luminose asseverazione di conformità alle vigenti normative in materia;
- e) bozzetto a colori completo del messaggio pubblicitario da esporre con eccezione per gli impianti a messaggio variabile per i quali è necessario asseverare il rispetto del presente piano, allegando i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- f) dichiarazione di conformità al vigente codice della strada e regolamento di esecuzione e di attuazione ed in particolare l'osservanza dei limiti dimensionali di cui al presente PCIP;
- g) la stabilità del manufatto in relazione alla sua realizzazione e posa in opera e che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- h) documentazione fotografica che illustri l'esatto punto di collocazione nell'ambiente circostante;
- i) eventuale parere della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Regione, qualora si tratti di edifici o ambiti vincolati;
- j) dichiarazione di conformità alle vigenti norme di codice civile;
- k) indicazioni di eventuali altri nulla osta dovuti per l'installazione dell'impianto pubblicitario;
- l) quantificazione della tassa di pubblicità ai sensi del D.lgs. 507/1993;

8. E' possibile allegare alla SCIA eventuali elaborazioni tecnico-grafiche di rappresentazione dell'impianto e verifica del rispetto delle distanze dai segnali stradali, intersezioni, confini ecc..

9. Alla SCIA inoltre dovrà essere allegata dichiarazione di impegno del titolare dell'impianto pubblicitario al rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 20 e 21.

10. Alla scadenza dei tre anni dalla data di presentazione della SCIA, il rinnovo avviene con la presentazione di una comunicazione con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 a firma del titolare dell'attività produttiva attestante che il titolare, l'impianto ed il messaggio pubblicitario sono rimasti invariati ed i pagamenti dell'imposta comunale sulla pubblicità sono ininterrottamente avvenuti in modo regolare e senza ritardi.

11. Qualora sono intervenute modifiche alla vigente normativa degli impianti pubblicitari di cui al codice della strada e variazioni al piano comunale impianti pubblicitari è necessario allegare alla comunicazione di rinnovo la dichiarazione asseverata del tecnico abilitato di verifica di conformità dell'impianto alle norme vigenti alla data di rinnovo.

12. Alla scadenza dei tre anni dalla data di presentazione della SCIA, qualora non sono verificate le condizioni di cui al precedente comma 10, sarà necessario presentare nuova SCIA.

13. In corso di validità dei tre anni è consentito, previa comunicazione e asseverazioni di conformità alla vigente normativa e al piano comunale degli impianti pubblicitari, sostituire il messaggio pubblicitario mantenendo invariata la struttura dell'impianto pubblicitario;

14. Con la presentazione in modo regolare della SCIA sono comunque fatti salvi i diritti di terzi.

15. L'accertamento di impianti pubblicitari in assenza di SCIA o non conformi alla vigente normativa comporta l'applicazione delle vigenti sanzioni previste dal codice della strada.

16. Una copia della SCIA Sarà trasmessa al competente ufficio tributi per la verifica dell'imposta comunale sulla pubblicità.

#### **Art. 20: Obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario**

1. È fatto obbligo al titolare dell'impianto pubblicitario:

- a) Verificare continuamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni ~~impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche~~ **del presente regolamento o impartite** successivamente per **interventute** e  **motivate** esigenze;

- d) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

~~2. Il rilascio dell'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di continuare ad~~ **Il titolare é comunque obbligato ad** attenersi alle leggi e ai regolamenti vigenti ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi, o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

### **Art. 21: Ripristino dei luoghi**

1. Il collocamento in opera degli impianti e mezzi pubblicitari, compresa la eventuale struttura di sostegno, la manutenzione del mezzo pubblicitario, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle stesse, sia per l'installazione di nuovo impianto che in caso di modifiche di impianto esistente, sono ad esclusivo carico del titolare dell'impianto.

2. In ogni caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi di pubblicità, è fatto obbligo al titolare dell'impianto o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cura e spese. In caso di mancato adempimento il comune provvede a spese degli inadempienti.

## CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 22: Norma transitoria**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le insegne ed i mezzi pubblicitari esistenti regolarmente autorizzati fino al termine di validità dell'autorizzazione stessa.

~~2. Le autorizzazioni già rilasciate potranno essere rinnovate ai sensi del precedente art. 20, solo se il mezzo pubblicitario è conforme alle norme, prescrizioni ed alle tipologie del presente PCIP.~~

2. Per mezzi pubblicitari con autorizzazione in scadenza, conformi alla disciplina del presente Regolamento, la SCIA é sostituita , per ulteriori tre anni, da una dichiarazione di conformità alle norme, prescrizioni e tipologie del nuovo Regolamento resa ai sensi e con la forma dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..

3. In tutti i casi in cui l'impianto, per effetto del nuovo regolamento non risulti conforme allo stesso, ~~o che necessiti di specifica autorizzazione prima non contemplata,~~ esso dovrà essere regolarizzato da parte degli interessati entro il termine massimo di mesi sei dalla approvazione del presente PCIP.

4. Per gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (01/01/1993), per i quali è rimasto invariato il messaggio pubblicitario e le caratteristiche tipologiche e dimensionali, è possibile ~~concedere il rinnovo dell'autorizzazione~~ **prorogare una sola volta l'autorizzazione** in deroga alle presenti norme, previa presentazione di una verifica di stabilità e sicurezza a firma di un tecnico abilitato. In caso di modifica del messaggio pubblicitario per cambio di attività, l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso o adeguato alle presenti norme.

In fase di prima attuazione delle disposizioni del presente Regolamento, e comunque fino al 31 dicembre 2014, é consentita l'autorizzazione degli impianti pubblicitari con carattere di provvisorietà di cui all'art. 19 del previgente Regolamento, da rilasciare con le modalità ed attribuzioni previste nella previgente disciplina regolamentare.

### **Art. ~~24~~ 23: Potere di diffida e sanzioni regolamentari**

1. Fatte salve le inderogabili sanzioni di legge, ogniqualvolta il servizio ~~autorizzazioni impianti pubblicitari presso l'ufficio tecnico~~ competente, accerti l'inosservanza di prescrizioni, divieti, obblighi e limitazioni previsti dal presente PCIP, formulerà apposito atto di diffida agli interessati, con invito ad uniformarsi entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a dieci giorni.

2. Chiunque omette di uniformarsi a quanto contenuto nella diffida di cui al precedente comma 1, ovvero trasgredisce in qualunque modo le disposizioni della diffida medesima, è soggetto oltre al pagamento della sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa da euro 100,00 ad euro 500,00.

**Art. ~~25~~ 24: Norma finale**

1. La localizzazione degli impianti è definita nelle “schede di localizzazione” che fanno parte integrante del presente Piano.

2. Ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'art. 15, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per le affissioni istituzionali anche tipologie diverse da quella denominata “A”.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 88, comma 3, del regolamento comunale di polizia amministrativa e sicurezza urbana.

4. Ai fini della applicazione delle sanzioni, il mancato rinnovo del titolo autorizzativo è assimilabile alla installazione di impianto senza la prescritta autorizzazione.



## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 1: Ambito e scopo del Piano Generale degli impianti pubblicitari

Art. 2: Definizione di centro abitato

Art. 3: Definizioni di carattere generale

Art. 4: Definizione dei mezzi e degli impianti pubblicitari

### **CAPO II - DIMENSIONI, CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 5: Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, D.P.R. 495/92)

Art. 6: Preinsegna (art. 47, comma 2, D.P.R. 495/92)

Art. 7: Cartello (art. 47, comma 4, D.P.R. 495/92)

Art. 8: Striscione, locandina e stendardo (art. 47, comma 5, D.P.R. 495/92) Art.

9: "Impianto pubblicitario di servizio" (art. 47, comma 7, D.P.R. 495/92) Art.

10: Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)

Art. 11: "Impianto di pubblicità o propaganda" su suolo privato per affissioni commerciali (art. 47, comma 8, D.P.R. 495/92)

Art. 12: Altri mezzi pubblicitari

Art. 13: Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (art. 52, D.P.R. 495/92)

### **CAPO III - MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'**

Art. 14: Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà (art. 51, commi 9 e 10, D.P.R. 495/92)

### **CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 15: Tipologia e quantità degli impianti fissi per le affissioni pubblicitarie

Art. 16: Criteri generali di localizzazione

Art. 17: Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

### **CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE**

Art. 18: Norme particolari

### **CAPO VI - PROCEDURE**

Art. 19: Modalità di presentazione della SCIA

Art. 20: Obblighi del titolare dell'impianto pubblicitario

Art. 21: Ripristino dei luoghi

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 22: Norma transitoria

Art. 23: Potere di diffida e sanzioni regolamentari

Art. 24: Norma finale



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

**Allegato "B"**  
**alla delibera del Consiglio Comunale**  
**Nr. 15 del 13/04/2015**

## PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

**PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. ULTERIORI MODIFICHE.**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE. pur nella indeterminatezza di alcune disposizioni.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Francesco BONANNI

firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 07.04.2015

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

### p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Mariantonietta TUCCERI

firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 07.04.2015



# **Città di Avezzano**

*(Provincia dell'Aquila)*

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

**Il Segretario generale**  
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

**Il Presidente del Consiglio**  
F.to Di Berardino Domenico

---

## **Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Avezzano, lì 30-04-2015

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**

F.to Claudio De Tiberis

---

Copia della presente deliberazione è **stata affissa in data odierna all'albo pretorio**, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì 30-04-2015

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il 30-04-2015 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 15-05-2015 compreso;

Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;

### **S I C E R T I F I C A**

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami il ..... prot. n. .... dal Sig. ....

Avezzano, lì \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE**

F.to Claudio De Tiberis

---

## **DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**